

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 3 maggio 1970)

INDICE

| | |
|--|--|
| ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores: Provvedimenti da adottare per garantire la sicurezza sul lavoro ai dipendenti della SIP di Brescia (2280) (risp. DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) Pag. 1931 | CELIDONIO: Circa il minacciato ridimensionamento dello stabilimento ATI di Lanciano (3087) (risp. PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>) Pag. 1936 |
| ABENANTE: Provvedimenti da adottare per accelerare la costruzione dell'Alfa Sud (2971) (risp. PICCOLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>) 1933 | Per l'inquadramento nella carriera esecutiva dei dattilografi giudiziari (3340) (risposta RFALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 1937 |
| ARGIROFFI: Incriminazione di due medici di Terni per truffa aggravata nei confronti dell'INAM (2166) (risp. DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 1934 | CHIARIELLO: Mancato riconoscimento, da parte degli uffici finanziari, dei benefici previsti per l'industrializzazione del Mezzogiorno all'acquisto di un immobile in Napoli (2216) (risp. PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>) 1937 |
| BIAGGI: In merito allo sciopero del personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette (3363) (risp. PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>) 1934 | CIFARELLI: In merito alla situazione del detenuto minorenne Mario Bellomo le cui condizioni furono denunciate dal « Giornale di Sicilia » nel gennaio 1970 (3314) (risp. REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 1939 |
| BRAMBILLA: Grave atto di rappresaglia del capo del personale dell'azienda Salmoiraghi di Milano nei confronti dell'impiegato Gironi Adriano (2917) (risp. PICCOLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>) 1935 | CUCCU, TOMASSINI: Per la sospensione dei termini amministrativi e giudiziari fino a quando la consegna degli effetti postali non sarà tornata alla normalità (3153) (risp. REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 1939 |
| BRUSASCA: Sistemazione del personale della SIP a seguito dell'automatizzazione del servizio telefonico (2574) (risp. PICCOLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>) 1935 | DE MATTEIS: Revoca d'ufficio del medico di fiducia effettuata dall'INAM di Lecce, per la mancata convalida, da parte dell'assistito, del proprio libretto (2491) (risp. DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 1940 |
| Per l'ammissione agli esami di 1 ^a elementare dei bambini che, per età inferiore a quella legale, si siano preparati privatamente (3256) (risp. MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 1936 | DI BENEDETTO: Conseguenze del blocco degli scatti biennali di anzianità per i lavoratori dell'industria (3004) (risp. DONAT- |

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

3 MAGGIO 1970

- CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) Pag. 1941
- DINDO: Raccomandazione n. 564 e Risoluzioni nn. 416, 417 e 420 relative all'acquisizione, da parte dei rifugiati, della nazionalità del Paese di residenza (2752) (risp. REALE, *Ministro di grazia e giustizia*) . . . 1942
- FABBRINI: Per l'investimento *in loco* da parte della società Monte Amiata di 6 miliardi di lire per la costruzione di un villaggio turistico o per altra attività (2894) (risp. PICCOLI, *Ministro delle partecipazioni statali*) 1943
- FILETTI, NENCIONI, PICARDO: Perché vengano accolte, almeno parzialmente, le rivendicazioni del personale delle imposte dirette (3121) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 1944
- FRANZA: Esclusione delle provincie di Avellino e Benevento dal piano straordinario GESCAL (3271) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1945
- GALANTE GARRONE: Circa l'obbligo del tirocinio biennale per l'iscrizione all'albo dei ragionieri (2964) (risp. REALE, *Ministro di grazia e giustizia*) 1945
- GUANTI: Per l'attuazione del terzo impianto industriale per lo sfruttamento del metano nella valle del Basento (1076) (risp. PICCOLI, *Ministro delle partecipazioni statali*) . . . 1947
- LI VIGNI: Misure da adottare per permettere alla CEE-MZ di Copparo (Ferrara) di riprendere la propria attività produttiva (2648) (risp. PICCOLI, *Ministro delle partecipazioni statali*) 1948
- MACCARRONE Antonino: Misure da adottare per il parziale riutilizzo della tessitura « Marzotto » di Pisa (2652) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 1948
- MAGNO: Per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di appalti nella salina di Margherita di Savoia (2945) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 1948
- MENCHINELLI: Provvedimenti da adottare a favore dell'officina meccanica Lenzi di Lucca (3147) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) . . 1949
- MINNOCCI: Disagio degli abitanti di alcune contrade di Monte S. Giovanni Campano per la mancanza di acqua potabile e per lo stato di abbandono della viabilità minore (3356) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 1950
- MURMURA: Circa il sistema praticato per l'elezione dei rappresentanti dell'ENAOI in seno al Consiglio di amministrazione (2874) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . Pag. 1951
- NALDINI: Notizie relative alla chiusura, da parte dell'AMMI, delle miniere di Gorno e Oltre il Colle (Bergamo) (2219) (risp. PICCOLI, *Ministro delle partecipazioni statali*) 1952
- Sulla situazione determinatasi presso la ditta SACIC di Mortara (3122) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1952
- NENCIONI: In merito all'arresto avvenuto a Milano di cinque ragazzi dell'« ASAN-Giovane Italia » i quali manifestavano a favore della libertà dei due giovani italiani condannati a Mosca (3205) (risp. REALE, *Ministro di grazia e giustizia*) 1953
- PELLICANO': Agitazione dei maestri calabresi per la mancata applicazione del regio decreto che prevede deroghe all'obbligo della residenza nella sede di servizio (2569) (risp. MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1954
- PICARDO: Criteri seguiti dalla GESCAL nella ripartizione dei fondi destinati alla costruzione di alloggi popolari, con particolare riferimento alla Sicilia (3337) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1955
- PIOVANO, BONAZZOLA RUHL Valeria: Espulsione di due studenti dall'Università Cattolica per aver contratto matrimonio con rito civile (2830) (risp. MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1956
- PREMOLI: Sull'importanza della Convenzione europea relativa all'adozione dei fanciulli (3261) (risp. REALE, *Ministro di grazia e giustizia*) 1957
- Sulla Raccomandazione n. 583 relativa alla soppressione della discriminazione ingiusta ed alla protezione contro di essa (3283) (risp. REALE, *Ministro di grazia e giustizia*) 1957
- Sulla Raccomandazione n. 580 relativa all'Istituto internazionale dei diritti dell'uomo (3286) (risp. REALE, *Ministro di grazia e giustizia*) 1958
- Sulla Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o messe in libertà sotto condizione (3409) (risp. REALE, *Ministro di grazia e giustizia*) . . 1959
- RICCI: Sul problema delle tariffe di acquisto dei tabacchi (2445) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 1959
- RIGHETTI: Sui diversi valori applicati ai *flippers* importati da parte di vari uffici di dogana (2696) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 1960

| | |
|---|----------|
| ROMANO: Per l'assunzione diretta da parte dell'IRI delle lavoratrici dello stabilimento MECON di Nocera Inferiore, già trasferito a Cava de' Tirreni (2981) (risp. PICCOLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>) | Pag 1960 |
| ROSSI DORIA: Sulla incresciosa situazione in cui versa il comune di Montemarano (Avellino) per la mancanza di un medico condotto (3221) (risp. RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>) | 1961 |
| TOMASSINI, PREZIOSI, NALDINI, MENCHINELLI: Scarsa vigilanza assicurata all'imputato Meciani nel carcere di Pisa (3151) (risp. REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) | 1962 |
| VERONESI: Con riferimento a precedente interrogazione relativa all'indipendenza della Magistratura, per conoscere il giudizio del Governo sul convegno svoltosi a Venezia il 25 gennaio 1970 e presieduto dal procuratore generale della Corte di appello di Venezia (3456) (risp. REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) | 1965 |
| VERONESI, ARENA, PALUMBO: Per conoscere il <i>quantum</i> annuale di spesa pubblica per sovvenzioni a favore del teatro (3017) (risp. LUPIS, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>) | 1965 |
| VERONESI, BERGAMASCO, FINIZZI, PALUMBO, ARENA: Sui pesanti oltraggi di cui sono stati oggetto i membri di un collegio giudicante di Pisa durante la lettura del dispositivo di una sentenza (3190) (risp. REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) | 1966 |
| VERONESI, BONALDI: In merito alle dichiarazioni rese dal consigliere di Corte d'Appello, dottor Mario Daniele, nel corso di un dibattito tenutosi a Parma sulle agitazioni sindacali e le relative denunce (3192) (risp. REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) | 1966 |
| VIGNOLO: Misure da adottare per garantire il riposo settimanale ai dipendenti dei magazzini Standa, Rinascente e Upim di Alessandria (2793) (risp. DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) | 1967 |
| In merito alla sospensione dal lavoro di tutto il personale dipendente dall'albergo « Nuove Terme » di Acqui Terme (3182) (risp. PICCOLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>) | 1968 |
| VIGNOLO, ADAMOLI: Atteggiamento della direzione dello stabilimento DELTA di Serravalle Scrivia nei confronti dei dipendenti (2717) (risp. PICCOLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>) | 1969 |

ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza della grave tensione creatasi alla SIP di Brescia tra gli addetti al reparto commutazione, in maggioranza donne, dove in meno di un mese si sono verificati tre infortuni da folgorazione, senza contare le continue scariche elettriche di minore entità che contribuiscono ad accrescere lo stato di insicurezza e di angoscia nelle lavoratrici e nei lavoratori;

2) se sia informato che, alle richieste di intervento avanzate dalla commissione interna, l'ENPI ha risposto di non poter ispezionare gli impianti fino al 15 settembre 1969, data in cui i funzionari sarebbero rientrati dalle ferie, mentre l'Ufficio provinciale del lavoro si è dichiarato « non competente », e che solo dopo lo sciopero iniziato il 9 settembre, in seguito all'ultimo infortunio, si è ottenuto l'intervento dell'ENPI regionale;

3) quale intervento urgente intenda adottare affinché la SIP (azienda IRI) adotti tutte le misure atte a garantire ai propri dipendenti la sicurezza sul lavoro, ed in particolare quelle da tempo indicate dalla commissione interna e dalle organizzazioni sindacali locali, e cioè: controllo e messa a punto degli impianti (la centrale risale al 1928) in attesa del programmato ammodernamento; revisione dei ritmi di lavoro, ora eccessivi, imposti alle telefoniste, e degli organici, già al di sotto delle necessità ed in continua riduzione (10 per cento nell'ultimo anno);

4) se non ritenga che detto episodio, che si aggiunge a quelli che quotidianamente si verificano nelle fabbriche e nei cantieri, non solleciti, più che sporadici interventi del Ministero o di enti i quali rivelano sempre più la loro inadeguatezza, l'istituzione del servizio di medicina del lavoro che — anticipando un aspetto fondamentale dello auspicato servizio sanitario nazionale — affidi ai lavoratori stessi, attraverso nuovi strumenti di potere e di controllo democratico, la tutela della loro salute e integrità fisica sui luoghi di lavoro. (int. scr. - 2280)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dall'Ispettorato provinciale del lavoro di Brescia è emerso che nel periodo dal 3 agosto al 9 settembre 1969, nel reparto commutazione a mano della SIP di Brescia si sono verificati 2 incidenti dovuti a corrente elettrica. Il primo è toccato, in data 3 agosto 1969, ad un operatore di commutazione, mentre, secondo le testimonianze in atti, addetto al tavolo di commutazione, prendeva una spina per introdurla nell'apposita boccola onde rispondere ad una chiamata. Ricoverato in ospedale per « tremori diffusi » e « cefalea intensa da scossa elettrica », il lavoratore veniva dimesso il giorno successivo.

Il secondo si è verificato in data 6 settembre 1969, ma la lavoratrice interessata, che avrebbe accusato una scarica al braccio sinistro mentre premeva il tasto di chiamata dell'utente, è stata dimessa lo stesso giorno dall'ospedale presso cui era stata ricoverata.

Un terzo incidente, infine, si è verificato, secondo la versione dell'interessato, il 9 settembre 1969 ad un operatore di commutazione in turno di notte ed è stato accusato sotto forma di disturbo dovuto a forte rumore proveniente dall'auricolare all'atto della formazione del numero di un abbonato. Per tale incidente il lavoratore è stato ricoverato all'ospedale dove è stato trattenuto in osservazione fino al giorno 11 settembre 1969.

Nessuno degli incidenti segnalati ha avuto conseguenze degne di rilievo per cui l'Ispettorato, tenuto conto anche che le prove di tensione effettuate avevano fornito valori inferiori ai limiti consentiti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, contenente le norme per la prevenzione degli infortuni negli impianti telefonici, ha ritenuto opportuno di non effettuare alcuna segnalazione all'autorità giudiziaria.

L'organo ispettivo ha comunque impartito le opportune prescrizioni di competenza, richiamando in particolare l'attenzione della Direzione sulla necessità di una scrupolosa osservanza delle norme di legge e di buona tecnica riguardanti la protezione intrinseca dei tavoli di commutazione e l'idoneità delle condizioni ambientali, tenuto conto che il particolare lavoro richiede, da parte delle

maestranze, notevole attenzione, rapidità di riflessi ed autocontrollo.

In merito alle lamentate dispersioni di corrente la Direzione è stata invitata a curare che la manutenzione dei tavoli di commutazione venga effettuata con la frequenza e l'accuratezza necessarie a garantire il mantenimento delle condizioni di isolamento elettrico di tutte le parti con cui gli operatori possano venire a contatto, assicurando altresì che il materiale dell'impugnatura delle spinte conservi in ogni caso il suo potere isolante.

Circa la protezione degli operatori contro gli *choc* acustici è stato prescritto di dotare gli apparati di ricezione auricolari di appositi dispositivi « anti-choc », basati sul principio di filtrare le perturbazioni elettriche che pervengono al ricevitore, e di curare scrupolosamente lo stato di conservazione e funzionamento degli auricolari stessi.

Per quanto concerne il 2° punto dell'interrogazione, l'ENPI ha comunicato che la Direzione SIP di Brescia l'8 settembre 1969 aveva richiesto telefonicamente alla locale sede ENPI un sopralluogo di tecnici atteso che il giorno 6 l'addetta al tavolo di commutazione n. 25 aveva avvertito una scarica elettrica al braccio sinistro, mentre premeva un tasto di chiamata.

La sede dell'Istituto, considerata l'urgenza della richiesta, distoglieva dai programmi di lavoro predisposti due tecnici — un ingegnere ed un perito industriale — inviandoli immediatamente alla SIP, presso cui — presenti dirigenti dell'azienda e membri della Commissione interna — effettuavano un sopralluogo, con opportuni controlli al tavolo di commutazione di cui sopra.

Al termine del sopralluogo i funzionari dell'Ente concordavano con la Direzione e con la Commissione interna della SIP di effettuare un nuovo approfondito controllo di tutte le apparecchiature il giorno 15 dello stesso mese, dopo cioè un intervallo di tempo ritenuto necessario per far convenire a Brescia i tecnici della centrale SIP di Milano.

Il 10 settembre la Commissione interna comunicava telegraficamente alla sede ENPI che il giorno precedente era occorso un altro infortunio ad un operatore di commutazio-

ne, per cui richiedeva di anticipare l'ispezione concordata per il giorno 15. La sede ENPI di Brescia — in considerazione che i due funzionari che avevano effettuato il precedente sopralluogo erano in ferie — richiedeva a quella di Milano l'invio di un tecnico, esperto nel settore.

Il successivo giorno 11 — sempre alla presenza dei dirigenti dell'azienda e dei membri della Commissione interna — un ingegnere della sede di Milano nonché un ingegnere ed un medico della sede di Brescia eseguivano tempestivamente il sopralluogo richiesto, che si protraveva per tutto il giorno 12.

Per la direzione dell'azienda è stata predisposta una relazione tecnica, contenente le risultanze dei controlli eseguiti ed i suggerimenti circa le misure da adottare per evitare il ripetersi degli inconvenienti lamentati.

In ordine ai ritmi di lavoro ed alla situazione degli organici di cui al punto 3) dell'interrogazione, il Ministero delle partecipazioni statali osserva che il confronto fra i dati relativi agli ultimi anni indica un costante adeguamento del numero delle operatrici all'entità del traffico prenotato.

Fa presente infine che, secondo quanto comunicato dall'IRI, gli impianti di cui trattasi saranno prossimamente sostituiti in base al piano di teleselezione integrale da utente a utente, che è stato programmato per tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda l'ultimo punto dell'interrogazione si informa la signoria vostra onorevole che l'istituzione del servizio di medicina del lavoro è all'attento esame di questo Ministero.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

DONAT-CATTIN

18 aprile 1970

ABENANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle partecipazioni statali ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendono adottare per accelerare le opere di co-

struzione dell'« Alfa Sud », in modo da assicurare continuità di occupazione agli edili già impiegati nelle prime opere e per offrire nuove occasioni di lavoro ai numerosi disoccupati della zona Acerra-Nola.

In particolare l'interrogante sottolinea la necessità di progettare ed eseguire le opere superando lentezze e remore ed assicurando, altresì, una programmazione dei tempi delle opere stesse in modo da agevolare la massima occupazione nella zona. (int. scr. - 2971)

RISPOSTA. — Si assicura la signoria vostra onorevole che i lavori per la realizzazione del vasto complesso automobilistico dell'Alfa Romeo-Alfa Sud a Pomigliano d'Arco procedono rapidamente, nonostante i ritardi determinatisi a seguito delle vicende sindacali verificatesi nel corso del 1969.

Si spera, comunque, di recuperare gli accennati ritardi, in modo da rispettare i tempi inizialmente programmati.

Attualmente si delineano già le strutture essenziali e le articolazioni dello stabilimento, che sorge su una superficie di 2.400.000 metri quadrati, dei quali 470.000 saranno coperti dalle relative costruzioni. Gli impianti inizieranno prevedibilmente a funzionare alla fine del 1971, per entrare gradualmente in regolare lavorazione nel corso del 1972.

Circa le singole realizzazioni si precisa che è in fase di ultimazione il fabbricato « presse e lavorazione scocche grezze », presso il quale saranno montate le presse e che è già ultimato l'edificio « trasporti ». Entro quest'anno saranno, inoltre, portati a termine i reparti « verniciatura », « carrozzeria », « meccanica » e « finizioni », nonché i vari impianti di servizio dello stabilimento.

Come è noto, una rete di strade interne di 12.000 metri e fognature per 10.000 metri circonda i vari reparti, accanto ai quali sorgeranno gli edifici per magazzini, mensa, spogliatoi, uffici; le aree per lo stazionamento delle autovetture già pronte per la spedizione; una pista di collaudo, dello sviluppo di circa 7 chilometri.

Per quanto riguarda, infine, l'esecuzione delle infrastrutture generali, il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ha comunicato

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

3 MAGGIO 1970

che i progetti in corso o di prossima attuazione prevedono:

Asse viario di supporto:

1° lotto: è in corso d'attuazione;

2° lotto - 1° stralcio: sarà sottoposto quanto prima alle decisioni del Consiglio di amministrazione della Cassa;

3° lotto - 1° stralcio e 4° lotto 1° stralcio: i relativi progetti sono stati approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa, nella seduta del 9 gennaio 1970;

Sistemazione dei canali Regni Lagni: è pervenuto il progetto generale esecutivo per un importo di lire 2.684.935.000; detto progetto, approvato dalla delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 20 gennaio 1970, sarà presentato quanto prima al Consiglio di amministrazione della Cassa per le relative determinazioni di competenza;

Impianto di alimentazione elettrica: il progetto esecutivo SAI/NA. 482 è stato approvato dal Consiglio di amministrazione della Cassa nella seduta del 28 novembre 1969, per l'importo di lire 299.727.000.

Raccordo ferroviario Acerra-Pomigliano d'Arco: i lavori relativi al progetto esecutivo (1° lotto) approvato dal Consiglio di amministrazione della Cassa, per lire 86.652.150, sono in corso di consegna all'impresa aggiudicataria.

Il Ministro delle partecipazioni statali

PICCOLI

24 aprile 1970

ARGIROFFI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza del nuovo episodio di incriminazione di due medici di Terni, per truffa aggravata nei confronti dell'INAM.

L'interrogante chiede se, di fronte al ripetersi di tali casi, sempre più numerosi, i Ministri interrogati non ritengano urgente accogliere la richiesta, avanzata ormai dall'intera categoria dei medici mutualisti, di pubblicazione, da parte delle sedi provincia-

li INAM, degli indici parametrici di prescrizione dei sanitari a convenzione esterna. (int. scr. - 2166)

RISPOSTA. — Si risponde per delega e per conto del Ministro della sanità.

Si informa la signoria vostra che l'azione penale nei confronti dei due medici di Terni è stata promossa d'ufficio dall'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda la pubblicazione da parte delle sedi provinciali dell'INAM degli indici parametrici di prescrizione dei sanitari a convenzione esterna, l'INAM stesso ha comunicato che, attesa la natura libero-professionale del rapporto che intercorre con i medici di libera scelta, si renderebbe responsabile di violazione del segreto professionale (articolo 326 del codice penale e articolo 15 del testo unico sugli impiegati civili dello Stato) o quanto meno non si atterrebbe al normale dovere di riservatezza nello svolgimento dei propri compiti se divulgasse notizie relative al numero degli assicurati in carico ai singoli medici ed agli indici di prescrizione farmaceutica e di ricorso al ricovero ospedaliero fatti registrare da ciascuno di essi.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

DONAT-CATTIN

18 aprile 1970

BIAGGI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali siano gli impedimenti che ostacolano l'accoglimento di alcune rivendicazioni del personale degli Uffici distrettuali delle imposte dirette, in sciopero dal 9 dicembre 1969, e quali siano le ragioni per cui tutte le istanze del sindacato nazionale autonomo di tale categoria non siano in alcun modo state prese in considerazione dal Governo.

Il grave danno che dall'inerzia del Governo deriva al regolare funzionamento degli organi percettori di imposta ed alla categoria che sembra la più sacrificata rispetto ad altre, già sistemate economicamente, giustificherebbe una decisa azione ed un impe-

gno chiaro da parte del Governo stesso. (int. scr. - 3363)

RISPOSTA. — Le questioni cortesemente sottolineate dalla signoria vostra con l'interrogazione di cui sopra, hanno avuto — com'è noto — soddisfacente avvio a soluzione con l'accordo del 2 aprile corrente, raggiunto tra questo Ministero e le organizzazioni sindacali di categoria.

In detta sede le parti in causa, opportunamente valutando la difficile situazione che si andava delineando nei riguardi delle entrate erariali e locali, nonchè nei confronti della generalità dei cittadini, hanno infatti concordemente convenuto sulla necessità di ricercare un comune punto d'incontro, la cui determinazione ha reso possibile avviare a concreta soluzione i problemi controversi, di carattere sia economico che normativo.

In definitiva, per via del raggiunto accordo, racchiuso in un documento predisposto dall'Amministrazione e responsabilmente accettato dai rappresentanti del personale finanziario interessato, la vertenza ha potuto essere bonariamente composta, con la conseguente immediata sospensione dello stato di agitazione e la rapida ripresa del lavoro in tutti gli Uffici.

Il Ministro delle finanze
PRETI

21 aprile 1970

BRAMBILLA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del grave atto di rappresaglia posto in atto recentemente dal capo del personale dell'azienda a partecipazione statale « Salmoiraghi » di Milano nei confronti dell'impiegato Gironi Adriano, occupato da 30 anni presso l'azienda e licenziato per essersi rifiutato di ottemperare all'intimazione di trasferimento, nel termine di una decina di giorni, presso un'agenzia di vendita a Catania;

se non ritengono che tale atto persecutorio, avvenuto nel periodo dell'azione per il rinnovo contrattuale, non sia da porsi in

relazione alla personalità di attivista sindacale del Gironi ed in dispregio allo spirito ed alle norme dello statuto dei diritti di libertà e dignità dei lavoratori, che proprio in quei giorni veniva definito presso il Senato della Repubblica;

se, di conseguenza, non ritengono di dover provvedere, presso l'azienda a partecipazione statale in parola, ad un doveroso accertamento delle responsabilità perchè venga ristabilito il pieno diritto all'occupazione per il lavoratore così ingiustamente colpito. (int. scr. - 2917)

RISPOSTA. — Si precisa che l'impiegato Adriano Gironi non è stato licenziato dalla società « Salmoiraghi » di Milano per rappresaglia di carattere sindacale, come asserito nell'interrogazione cui si risponde.

In realtà il Gironi, che si era opposto al proprio trasferimento alla sede di Catania della società, è stato considerato dimissionario ai sensi dell'articolo 62 del contratto collettivo di lavoro.

Successivamente, in considerazione delle particolari esigenze di ordine familiare che avevano indotto il dipendente a non accettare il trasferimento proposto dalla società, il Gironi è stato assunto, anche a seguito dell'interessamento di questo Ministero, presso altra azienda a partecipazione statale in Milano.

Il Ministro delle partecipazioni statali
PICCOLI

24 aprile 1970

BRUSASCA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere i criteri che saranno seguiti dalla società SIP per la sistemazione del personale che, a seguito dell'automatizzazione del servizio telefonico, dovrà essere destinato a posti diversi da quelli attualmente occupati.

L'interrogante chiede, inoltre, che sia tenuta presente la possibilità, quando sussista l'idoneità, dell'assunzione di detto personale da parte di altre aziende a partecipazione statale, e ciò per evitare superflui e dannosi trasferimenti di persone e di famiglie. (int. scr. - 2574)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

3 MAGGIO 1970

RISPOSTA. — La realizzazione del piano di teleselezione integrale da utente a utente in tutto il territorio nazionale comporta, ovviamente, una profonda ristrutturazione delle reti e delle centrali telefoniche, per ampliare o modificare le stesse in relazione alle esigenze della automatizzazione.

Tale operazione non comporta, peraltro, necessariamente una diminuzione del traffico con prenotazione (e cioè con commutazione manuale), in quanto, anche con tassi crescenti di automatizzazione del servizio interurbano, il valore assoluto del traffico con prenotazione tenderà a rimanere costante o anche a crescere lievemente, in relazione al crescente aumento del valore globale del traffico stesso. Conseguentemente, secondo quanto rilevato dall'IRI, non si ritiene si possa determinare una sostanziale diminuzione del personale addetto alla commutazione; e questo anche in considerazione dell'accrescimento del personale destinato ai servizi ausiliari.

Effettivamente si può prevedere che le centrali di commutazione per prenotazione nei centri minori possano diminuire d'importanza, attraverso l'accentramento notturno della prenotazione nei centri più grandi. In talune ipotesi si potrà arrivare anche alla soppressione delle predette centrali. Tuttavia, questi fatti si determineranno in misura graduale e quindi non saranno tali da creare problemi di riutilizzazione del personale, salvo casi del tutto eccezionali, che saranno considerati con la dovuta attenzione e cautela.

Il Ministro delle partecipazioni statali
PICCOLI

21 aprile 1970

BRUSASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno dare tempestivamente istruzioni perchè siano ammessi a sostenere gli esami della prima elementare i bambini che, non essendo stati iscritti alle scuole pubbliche, per età lievemente inferiore a quella legale, si sono preparati privatamente sulle materie insegnate nel primo corso della scuola inferiore. (int. scr. - 3256)

RISPOSTA. — Si fa presente che con la circolare ministeriale n. 106 protocollo 672/12 del 14 marzo 1970, è stato consentito di sostenere gli esami di idoneità alla 2° classe elementare agli alunni provenienti da scuola privata o paterna che abbiano compiuto o compiano il 6° anno di età nel corrente anno solare.

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

28 aprile 1970

CELIDONIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per essere informato se siano fondate le voci allarmistiche circa il minacciato ulteriore ridimensionamento dello stabilimento ATI per la lavorazione delle foglie del tabacco, che opera a Lanciano.

Trattandosi di stabilimento a partecipazione statale, si chiede che sia responsabilmente esaminata la possibilità di valide iniziative per il suo potenziamento, istituendo presso di esso attività collaterali, comprese nel ciclo produttivo del tabacco, onde scongiurare pericoli di gravi reazioni degli appartenenti ad una collettività, quella abruzzese, i quali sono davvero stanchi di essere condannati al triste ruolo di umilianti battitori dei mercati di lavoro all'estero. (int. scr. - 3087)

RISPOSTA. — Ribadisci in via preliminare quanto già fatto presente dalla signoria vostra, cioè che l'Azienda tabacchi italiani è società a partecipazione statale, sottoposta perciò alla vigilanza del competente Ministero.

Da parte dell'Amministrazione finanziaria, quindi, non riesce possibile far luogo ad iniziative nel senso auspicato nell'interrogazione, trattandosi di questioni connesse con l'organizzazione e la gestione della società ed inoltre di soluzione di problemi di carattere sociale.

Ciò premesso si riferisce tuttavia, circa la fisionomia produttiva dello stabilimento ATI di Lanciano, che i dati a disposizione indicano una situazione di sostanziale normalità, caratterizzata da una produzione annua media integrata di circa un milione duecen-

tomila chilogrammi di tabacco, corrispondente alla capacità massima ricettiva dello stabilimento.

Effettivamente, dal lato occupazionale la situazione ha subito graduali appesantimenti nel corso degli ultimi dieci anni, in conseguenza dei mutati indirizzi tecnologici nel settore del tabacco.

A tal riguardo va comunque tenuto conto che l'ATI, durante tutto questo tempo, non ha potuto provvedere al rinnovamento ed al potenziamento dei propri impianti secondo le più moderne tecniche produttive, attesi i sussistenti motivi sociali configurantisi nella esigenza di assicurare il posto di lavoro alle maestranze occupate presso lo stabilimento in questione.

Soltanto lo scorso anno l'ATI ha dovuto realizzare, per inderogabili necessità aziendali che rischiavano di compromettere l'ulteriore attività dello stabilimento, un impianto di manipolazione meccanica. Nonostante però l'introduzione di tale moderno impianto, non sono state effettuate riduzioni di personale, pur nella consapevolezza del grave intralcio che una situazione siffatta avrebbe arrecato al processo di lavorazione, e si è invece lasciato che la situazione stessa vada ad incanalarsi col tempo in una direzione economicamente accettabile, attraverso il graduale collocamento a riposo delle maestranze già in servizio nel periodo anzidetto.

Il Ministro delle finanze
PRETI

27 aprile 1970

CELIDONIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che da tempo i dattilografi giudiziari attendono l'inquadramento nella carriera esecutiva, l'interrogante chiede di conoscere se tale problema è allo studio ed entro quale termine massimo si prevede che l'atteso provvedimento possa essere adottato da parte dello Stato, datore di lavoro, che in questa sua qualità deve pur manifestarsi in termini aderenti allo spirito di maggiore tutela delle giuste aspirazioni dei suoi prestatori d'opera, senza attendere, come spesso accade nel nostro Paese, che

tali aspirazioni siano oggetto di esame soltanto dopo eventuali, deprecabili agitazioni, nel cui clima, purtroppo, le decisioni sono esposte al grave rischio di non corrispondere ai criteri della più serena responsabilità. (int. scr. - 3340)

RISPOSTA. — Premesso che i problemi concernenti l'ordinamento dei dattilografi giudiziari rientrano nell'ambito della riforma generale della Pubblica amministrazione e vanno perciò risolti in attuazione della legge recante delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, si fa presente che questo Ministero ha già inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Ufficio riforma dell'Amministrazione — concrete proposte concernenti l'attribuzione di nuove mansioni al suddetto personale di dattilografia.

Il Ministro di grazia e giustizia
REALE

21 aprile 1970

CHIARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere:

1) se è legittimo che — sebbene con la circolare n. 182 del 6 luglio 1954 il Ministero delle finanze abbia affermato la prevalenza del trattamento privilegiato degli acquisti immobiliari previsti da leggi speciali per l'incentivazione di nuove iniziative industriali — gli uffici finanziari abbiano negato i benefici previsti per l'industrializzazione del Mezzogiorno all'acquisto di un immobile del quale la Camera di commercio di Napoli ha certificato l'avvenuta tempestiva utilizzazione ai sensi e per gli effetti della legge 29 luglio 1967, n. 634 (atto registrato all'Ufficio atti pubblici di Napoli il 3 marzo 1966, con il n. 5173), col pretesto che detto acquisto e la conseguente realizzazione erano stati effettuati da una madre per l'usufrutto e dai figliuoli per la nuda proprietà, e ciò in contrasto con la decisione del 21 ottobre 1956, n. 85754, della Commissione centrale imposte, la quale ha anch'essa affermato che l'acquisto frazionato

tra usufrutto e nuda proprietà non è di impedimento all'applicazione dei benefici di legge previsti per la ricostruzione, ed in contrasto altresì con la risoluzione 19 agosto 1968, n. 50/106.926 della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette;

2) se il suddetto rifiuto non comprovi ancora una volta l'atteggiamento tributario di restringere con ogni mezzo, anche non plausibile, l'applicazione delle leggi di incentivazione, atteggiamento del quale sono stati segnalati già altri casi sintomatici con le interrogazioni nn. 208 e 209 presentate in data 19 settembre 1968 (Senato) e con un'altra in pari data dell'odierna. (int. scr. - 2216)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri ed a nome anche del Ministro del tesoro, rilevando preliminarmente che con la circolare numero 182 del 6 luglio 1954, richiamata dalla signoria vostra, è stato unicamente affermato il principio che il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, non è di ostacolo all'applicazione del trattamento tributario previsto da particolari leggi agevolative nei riguardi degli atti di compravendita tra parenti entro il terzo grado.

La vertenza, invece, che ha costituito motivo dell'interrogazione, non attiene all'ammissibilità di tali atti al godimento dei benefici fiscali previsto, per l'industrializzazione del Mezzogiorno, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive proroghe che riguarda l'inclusione dell'industria alberghiera nell'ambito delle iniziative industriali tributariamente agevolate dallo stesso decreto n. 1598, essendo tali questioni non più in discussione, poichè risolte, rispettivamente, la prima con la ricordata normale n. 182 del 1954 e la seconda con la circolare numero 50/106926 del 19 agosto 1968, anch'essa menzionata dalla signoria vostra.

La controversia infatti verte sull'applicabilità del beneficio, previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 1598 del 1947, agli acquisti frazionati della proprietà e dell'usufrutto di un immobile: nella fattispecie, del suolo sul quale è stato poi realizzato un complesso alberghiero.

Al riguardo osservasi che gli atti del genere, con cui vengono contemporaneamente ceduti l'usufrutto e la nuda proprietà di un complesso immobiliare a persone distinte, pongono in essere due distinti negozi giuridici: il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile e la costituzione del diritto di usufrutto sullo stesso.

Dei due, il primo è senza dubbio il solo negozio traslativo della proprietà, ancorchè al momento della stipulazione dell'atto il contenuto del diritto che a detto trasferimento inerisce risulti compresso dalla contestuale costituzione dell'usufrutto a favore di persona diversa dall'acquirente della nuda proprietà.

Il secondo negozio, invece, la costituzione cioè dell'usufrutto, non è operativo di alcun trasferimento della proprietà del bene, attuando per sua natura unicamente la costituzione di un diritto nuovo su cose altrui, mediante attribuzione, a persona diversa dal proprietario del bene, del diritto di trarre dal bene stesso tutte le utilità di cui esso è capace.

Nel caso quindi prospettato nella interrogazione, di acquisti contestuali e separati della proprietà e dell'usufrutto di un immobile, è avviso dell'Amministrazione finanziaria che il beneficio tributario previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, sia applicabile soltanto all'acquisto della nuda proprietà, che è il solo a realizzare la previsione normativa contenuta nella suddetta disposizione di favore.

Nel senso ora illustrato l'Amministrazione si è del resto già pronunciata in ordine alla concessione di altri benefici tributari, quali quelli previsti dalla legge 2 luglio 1949, numero 408, peraltro in conformità ad una costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in materia.

L'indirizzo seguito trova in definitiva puntuale conferma anche nel campo dell'ordinamento giuridico vigente ed in particolare in talune leggi tributarie, il cui esame porta a stabilire che, ove siasi voluto estendere all'acquisto dell'usufrutto la sfera agevolativa originariamente comprendente i trasferimenti della proprietà, a tale risultato si è pervenuti con ricorso a leggi innovative, che

hanno ampliato la precedente previsione normativa ammettendo espressamente ai benefici anche l'acquisto dell'usufrutto.

Nei termini anzidetti è perciò il pensiero dell'Amministrazione, che per il caso di specie ha già impartito le occorrenti istruzioni al competente Ufficio del registro.

Il Ministro delle finanze
PRETI

27 aprile 1970

CIFARELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se abbia notizie sul detenuto minorenni Mario Bonomo, la cui situazione fu denunciata dalla stampa siciliana (« Il Giornale di Sicilia » del 4 e del 6 gennaio 1970).

Con sentenza del 18 settembre 1968, il Tribunale di Marsala condannò il Bonomo alla pena di anni uno, mesi undici e giorni quattro di reclusione ed a lire 88.000 di multa per furto pluriaggravato. Avverso la sentenza pendente appello dell'imputato. Questi, arrestato il 10 novembre 1968, a Marsala, è stato successivamente detenuto nelle carceri di Marsala e Trapani e, infine, di Palermo. Senonchè, mentre all'inizio della sua detenzione il Bonomo risultava in buona salute, onde nessun provvedimento particolare veniva preso nei suoi confronti dai sanitari di dette carceri, a distanza di mesi, dopo ripetute e disattese richieste fatte dal Bonomo, di accertamento circa le proprie condizioni di salute, lo stesso veniva sottoposto a visita medica, con conseguente ricovero urgente, nel dicembre 1969, nell'ospedale « Principe Umberto » di Palermo e poi, dopo esami radiologici, nel sanatorio « Cervello » della stessa città.

L'interrogante chiede quale esito abbiano avuto gli accertamenti dell'amministrazione carceraria e dell'autorità giudiziaria in ordine alla situazione esposta e quali provvedimenti il Ministro abbia per conseguenza adottato. (int. scr. - 3314)

RISPOSTA. — Si fa presente che quanto è stato esposto nell'interrogazione circa il minore Mario Bellomo (non Bonomo) fu segnalato dalla madre del predetto, tra l'altro,

al giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Palermo ed anche a « Il Giornale di Sicilia » ed ha formato oggetto di attento esame da parte di questa Amministrazione, anche attraverso i suoi organi periferici, e dell'autorità giudiziaria.

Peraltro, il giudice di sorveglianza predetto, al quale principalmente si è rivolta la madre del minore, ha riferito che, a seguito degli scrupolosi accertamenti da lui svolti, non sono risultati fondati i rilievi della esponente, in quanto nessun nesso di causalità è stato riscontrato tra la malattia del Bellomo e la sua permanenza negli istituti di pena segnalati nell'interrogazione. Il giudice di sorveglianza ha altresì fatto presente che il Bellomo, nell'istituto di osservazione di Palermo, è stato oggetto di ogni attenzione e sollecitudine e di tutte le possibili cure da parte del personale, a carico del quale non è addebitabile alcuna responsabilità in merito alla contratta malattia.

Tali circostanze hanno trovato conferma nell'esito degli accertamenti svolti in merito anche dal Direttore dei centri di rieducazione dei minorenni della Sicilia e della Calabria.

Si comunica, infine, che questa Amministrazione ha disposto che il Bellomo, che non ha ancora compiuto il 18° anno di età e la cui pena, salvo l'esito del giudizio di appello nel procedimento che lo riguarda, andrà a scadere il 14 ottobre 1970, rimanga ricoverato presso il sanatorio « Cervello » di Palermo per continuare a fruire delle cure specializzate che ivi gli vengono prestate.

Il Ministro di grazia e giustizia
REALE

21 aprile 1970

CUCCU, TOMASSINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che molti cittadini, i quali si sono avvalsi del servizio postale per la notifica di atti amministrativi e giudiziari e per la spedizione di documenti relativi a pubblici concorsi, possono decadere o essere già decaduti dai loro diritti per de-

corso dei termini prescritti, in conseguenza dei ritardi che si sono verificati o si verificano nella consegna degli effetti postali a causa dell'agitazione dei dipendenti postelegrafonici.

Per sapere, pertanto, se non ritengano opportuno disporre la temporanea sospensione dei termini amministrativi e giudiziari, fino a che la consegna degli effetti postali sia restituita a piena regolarità e tempestività, e, nel contempo, la reintegrazione nei termini per coloro che eventualmente, per la causa sopra accennata, siano incorsi della decadenza. (int. scr. - 3153)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

A seguito delle agitazioni sindacali dei postelegrafonici, verificatesi a partire dall'aprile del decorso anno 1969 si era, in effetti, secondo quanto segnalato dal competente Ministero delle poste e telecomunicazioni, accumulata una notevole quantità di corrispondenza non distribuita, con punte particolarmente rilevanti, in ordine decrescente, nelle province di Roma, Milano, Genova, Napoli, Torino e Venezia.

L'Amministrazione postale, cessata l'agitazione, ha messo in atto tutti i possibili provvedimenti idonei ad alleviare i disagi dell'utenza, disponendo, tra l'altro, l'effettuazione di lavoro straordinario e di prestazioni a cottimo. La situazione già a partire dai primi giorni del mese di luglio 1969, poteva considerarsi, ad avviso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, normalizzata.

Ciò premesso, in ordine alla richiesta contenuta nell'interrogazione, relativa alla « sospensione dei termini amministrativi e giudiziari » in conseguenza del prolungato sciopero postale, deve, da un lato, osservarsi che il ritardato funzionamento del servizio postale è stato causato frequentemente dalla rigida osservanza dei regolamenti, il che esclude che tale fenomeno possa integrare il presupposto per l'emanazione di un provvedimento di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza.

D'altro canto le dimensioni del disservizio e l'attuale situazione, ormai normalizzata come si è detto, non sembrano assu-

mere quelle caratteristiche di gravissimo ed impellente evento di interesse nazionale che sole giustificerebbero il ricorso al decreto-legge.

Il Ministro di grazia e giustizia

REALE

21 aprile 1970

DE MATTEIS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se è a conoscenza che la sede provinciale dell'INAM di Lecce e, sembra, anche altre sedi, dove vige il sistema della quota capitaria per l'assistenza mutualistica, da parecchio tempo opera la « revoca di ufficio del medico di fiducia » perchè l'assistito avrebbe ommesso di far convalidare il proprio libretto;

se non ritiene che tale procedura sia del tutto arbitraria perchè in violazione del diritto all'assistenza sanitaria acquisito dal lavoratore o dal pensionato, diritto del quale questi non può essere privato per il semplice mancato adempimento di una inutile formalità burocratica;

se non ravvisa in tale revoca fatti di estrema gravità, meritevoli di essere urgentemente eliminati.

Per sapere, inoltre, se è a conoscenza che le anzidette procedure di revoca di ufficio hanno provocato notevolissima tensione tra la sede provinciale INAM ed i medici mutualistici convenzionati, per i gravi danni provocati a questi ultimi, costretti, spesso, di fatto, a continuare le loro prestazioni, senza alcun corrispettivo, e che i predetti sanitari, oltre ad aver deciso singole azioni giudiziarie contro l'Istituto, hanno dichiarato lo stato di agitazione e minacciato lo sciopero totale.

Per sapere, infine, se non ritiene necessario ed urgente intervenire onde evitare il grave disagio che deriverà a tutti gli assistiti dall'annunciata decisione di sciopero. (int. scr. - 2491)

RISPOSTA. — Premesso che la vertenza sorta tra la sede provinciale di Lecce ed i medici mutualistici convenzionati in seguito alle revoche d'ufficio operate per mancata

convalida del documento d'iscrizione, ha trovato un'adeguata composizione per cui deve ormai ritenersi superato ogni motivo di doglianza della classe medica leccese, si fa presente alla signoria vostra onorevole quanto appresso.

Presso la sede provinciale INAM di Lecce, vige il sistema della « quota capitaria » in base al quale il sanitario viene retribuito in rapporto al numero degli assistibili che lo hanno scelto mediante quota « forfettaria » annua, a prescindere cioè dal numero delle prestazioni che lo stesso effettua.

Poichè la determinazione del numero degli assistibili acquista valore essenziale nella regolamentazione dei rapporti di natura economica fra l'Istituto e i medici, risulta chiaro come l'INAM debba seguire in modo particolare le variazioni numeriche degli assistibili in carico a ciascun medico.

Ogni anno, presso tutte le sedi provinciali, l'INAM procede alle cosiddette « operazioni di convalida dei documenti di iscrizione » che consistono nell'attestazione del diritto all'assistenza su ciascun documento d'iscrizione.

Tale documento infatti, oltre ad identificare il nominativo del lavoratore e dei familiari a carico, indica anche il limite al diritto stesso, la cui annotazione si rende vieppiù necessaria dato che l'assistenza medico-generica viene erogata al di fuori dell'organizzazione interna dell'INAM.

Non sembra pertanto che le operazioni di convalida risultino inutili o lesive del diritto all'assistenza acquisito dai lavoratori o dai pensionati, bensì esse consentono all'Istituto di venire a conoscenza di coloro che hanno perso, per varie cause, tale diritto.

Si assicura comunque la signoria vostra onorevole che l'Istituto sta procedendo alla meccanizzazione integrale del procedimento che consentirà di pervenire all'anagrafe nazionale degli assistibili, meccanizzazione che eliminerà i ritardi sinora registrati nel periodico aggiornamento degli elenchi nominativi degli assistibili in carico a ciascun medico.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

24 aprile 1970

DI BENEDETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

l'atteggiamento che, nell'ambito delle sue competenze e dei suoi poteri, il Governo intende assumere in ordine alla questione posta dal perdurante blocco (o « congelamento ») degli scatti biennali di anzianità anteriori al 14 giugno 1952, previsto tuttora dai contratti collettivi riguardanti gli impiegati addetti all'industria, questione che investe un elevato numero di lavoratori anziani, anche di aziende a partecipazione statale;

se non gli consti che, per effetto di tale congelamento, derivante da una « norma transitoria » congelata a sua volta, da oltre 17 anni, si verificano a danno di numerosi lavoratori situazioni contraddittorie rispetto alle finalità di detto specifico istituto retributivo, in quanto lavoratori con maggiore anzianità percepiscono, a compenso della loro anzianità, un importo, talvolta, notevolmente inferiore a quello corrisposto, sempre per l'identico titolo, a loro colleghi meno anziani;

se non ravvisi l'opportunità di sollecitare e promuovere iniziative proprie e idonee ad eliminare un simile paradossale stato di cose, che ripugna a logica e giustizia e che oggi — sopravvissuto, salvo modeste attenuazioni, ai recenti miglioramenti contrattuali generalmente realizzati dai lavoratori — assume un carattere di vieppiù accentuata iniquità. (int. scr. - 3004)

RISPOSTA. — In relazione alla questione sollevata dalla signoria vostra onorevole si precisa che gli aumenti periodici di anzianità trovano la loro fonte normativa nell'accordo interconfederale 23 maggio 1946, per la perequazione del trattamento economico dei lavoratori dell'industria e nelle province dell'Italia centro-meridionale, e nell'accordo 30 marzo 1946, per le province dell'Italia settentrionale, i quali disponevano maggiorazioni della retribuzione, connessa con l'anzianità di servizio prestata a partire dal 1° gennaio 1937, mediante scatti biennali dei minimi contrattuali di stipendio. Con successivo accordo interconfede-

rale del 14 giugno 1952, sono state apportate a tali norme generali alcune variazioni ed aggiunte, consistenti nella rivalutazione degli scatti già maturati e nell'applicazione della percentuale di maggiorazione anche all'indennità di contingenza. Infine, con l'accordo interconfederale 12 gennaio 1954 sul « conglobamento », il particolare istituto economico è stato nuovamente regolato e, fra l'altro, è stato disposto che, per anzianità fino alla data del 14 giugno 1952, l'importo dei relativi aumenti doveva considerarsi consolidato nella cifra che risultava acquisita prima dell'entrata in vigore dell'accordo medesimo.

I singoli contratti collettivi di categoria stipulati posteriormente si sono attenuti ai suesposti criteri. Poichè sia gli accordi sia i contratti sono stati posti in essere tra le organizzazioni sindacali nell'esercizio della piena autonomia che l'attuale ordinamento riconosce loro, una modifica nel senso precisato nell'interrogazione della signoria vostra onorevole potrebbe avvenire soltanto per iniziativa delle stesse organizzazioni, ferma restando ovviamente l'opera mediatrice del Ministero, ove si rendesse opportuna o necessaria.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

24 aprile 1970

DINDO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere la loro opinione e quella dei loro Dicasteri sulla Raccomandazione n. 564, relativa all'acquisizione, da parte dei rifugiati, della nazionalità dei loro Paesi di residenza, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di settembre 1969 — su proposta della Commissione della popolazione e dei rifugiati (*Doc. 2620*) — ed in particolare per sapere se intendano chiedere al loro collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e dare istruzioni in tal senso al loro rappresentante permanente in detto Comitato.

L'interrogante chiede altresì attraverso quali iniziative, in sede italiana, i Ministri interrogati intendano venire incontro alle richieste formulate in detta Raccomandazione, la quale invita i Governi membri a sopprimere o, almeno, a ridurre gli ostacoli giuridici alla naturalizzazione dei profughi, ad aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1961 sulla riduzione dei casi dei senza patria ed a trattare i rifugiati apolidi *de facto* come apolidi *de jure*, così come a consentire ai figli dei rifugiati di acquistare la nazionalità del Paese di nascita.

Analoghe richieste sono state formulate nel corso della stessa sessione dell'Assemblea consultiva nelle Risoluzioni nn. 416 e 417 (*Doc. 2620*) e n. 420 (*Doc. 2615*) della Commissione della popolazione e dei rifugiati e della Commissione dei Paesi europei non membri, approvate dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di settembre 1969.

L'interrogante sottolinea altresì — specie in seguito ai gravissimi fatti di Cecoslovacchia — la grande importanza politica di provvedimenti generosi in tale settore, solo modo attraverso il quale è possibile testimoniare una concreta solidarietà ai popoli europei che — ad est come ad ovest — siano, contro la loro volontà, privati della libertà. (int. scr. - 2752)

RISPOSTA. — In merito alla Raccomandazione n. 564 dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, concernente la riduzione degli ostacoli giuridici per i rifugiati ai fini dell'ottenimento della nazionalità del Paese di loro residenza, si fa anzitutto presente che il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, in data 20 gennaio 1970, ha adottato la Risoluzione (70) 2 in cui si dispone l'invio della Raccomandazione predetta ai rispettivi Governi con l'invito a darvi seguito nella misura del possibile.

Si precisa, poi, che nella medesima Raccomandazione l'Assemblea consultiva propone che gli Stati membri del Consiglio di Europa adottino nei rispettivi ordinamenti interni misure tendenti a facilitare la naturalizzazione dei rifugiati, particolarmente in favore dei figli di questi ultimi, sia nati nel

Paese di rifugio che altrove, nonchè di quei rifugiati che abbiano contratto matrimonio con un cittadino dello Stato di rifugio. Scopo che potrebbe anche essere in parte raggiunto, secondo la citata Raccomandazione, con l'adesione alla Convenzione dell'ONU del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia.

Premesso che i problemi sopra specificati comportano, tra l'altro, come la stessa interrogazione mette in rilievo, valutazioni di carattere politico attinenti all'indirizzo generale del Governo, si rileva che la Raccomandazione in esame non contiene suggerimenti che sostanzialmente contrastino con le vigenti disposizioni in materia di cittadinanza.

Invero, l'articolo 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana, considera cittadino per nascita chi è nato nella Repubblica da genitori che non hanno la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, mentre l'articolo 4 consente allo straniero, figlio di genitori residenti nella Repubblica, di acquisire la cittadinanza italiana, una volta maggiorenne, mediante semplice dichiarazione di elezione.

Il successivo articolo 5 contempla le ipotesi di concessione della cittadinanza italiana allo straniero che abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana, nonchè allo straniero che risieda da almeno cinque anni in Italia.

Inoltre, a quanto comunica il Ministero dell'interno, per cui conto anche si risponde, notevoli facilitazioni vengono accordate ai rifugiati nella trattazione delle loro pratiche di concessione della cittadinanza italiana anche in sede di parere (obbligatorio) del Consiglio di Stato sulle domande di naturalizzazione. Invero, a seguito di intervento del predetto Ministero presso il cenato consesso, si prescinde da qualche tempo dall'esigere dall'interessato il certificato di svincolo della cittadinanza di origine, nonchè dal richiedere altri documenti quali l'atto di nascita (a meno che ovviamente l'interessato non ne sia già in possesso) — sostituito dall'atto notorio — ed il certificato penale del Paese di origine.

Si aggiunge che nel nuovo progetto governativo sulla cittadinanza attualmente allo

studio, non si è mancato di considerare la posizione del rifugiato.

Infine, in merito alla segnalata Convenzione di New York del 30 agosto 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia essa, da informazioni assunte presso il Servizio trattati del Ministero degli affari esteri, non risulta ancora in vigore, non essendo stato depositato il numero minimo *ad hoc* degli strumenti di ratifica.

Il Ministro di grazia e giustizia
REALE

21 aprile 1970

FABBRINI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere cosa intenda fare per mantenere l'impegno assunto dal suo Ministero durante il dibattito svoltosi nei due rami del Parlamento sui problemi sollevati dalle grandi lotte unitarie delle popolazioni dell'Amiata, impegno che consisteva nel far investire *in loco* alla società « Monte Amiata », dell'IRI, la somma di 6 miliardi di lire nella costruzione di un villaggio turistico o in altri settori di attività, come fu giustamente richiesto dagli interroganti, per creare nuove possibilità di lavoro per i disoccupati della zona. (int. scr. - 2894)

RISPOSTA. — La società « Monte Amiata », al fine di favorire lo sviluppo economico del comprensorio dell'Amiata e per venire incontro alle esigenze occupazionali della zona, ha recentemente deliberato di promuovere la creazione di un villaggio turistico residenziale, da ubicarsi nel centro del triangolo Piancastagnaio - Abbadia S. Salvatore - Vetta del Monte Amiata.

Secondo quanto precisato dall'IRI, l'attuazione dell'iniziativa è, peraltro, subordinata alle seguenti condizioni:

massime agevolazioni previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326;

approvazioni e agevolazioni di competenza del comune di Abbadia S. Salvatore, della Sovrintendenza alle belle arti, dell'Amministrazione forestale e del CONI;

rapido collegamento fra il villaggio e la vetta;

fornitura di acqua con una dotazione adeguata anche al mantenimento dei giardini;

allacciamenti necessari per la fornitura di energia elettrica.

Per procedere alla costruzione del villaggio si rendono, inoltre, necessari impegnativi studi per la sistemazione della zona, per la definizione degli schemi planovolumetrici e per l'elaborazione dei dati relativi ai singoli manufatti.

Si assicura, comunque, che sarà compiuto ogni sforzo per la massima accelerazione dei tempi tecnici, affinché il progetto possa essere ultimato nel più breve termine possibile.

Il Ministro delle partecipazioni statali

PICCOLI

21 aprile 1970

FILETTI, NENCIONI, PICARDO. — *Al Ministro delle finanze.* — Considerato che lo sciopero a tempo indeterminato del personale delle imposte dirette si protrae da quasi due mesi, causando gravissimo nocimento allo Stato ed ai cittadini;

ritenuto che devesi sollecitamente eliminare la paralisi che per effetto dello sciopero predetto ha colpito gli uffici distrettuali delle imposte dirette e ripristinare senza ulteriori remore il normale funzionamento degli uffici stessi che assicurano allo Stato un terzo delle sue entrate tributarie;

ritenuto che le rivendicazioni di carattere economico, morale e normativo, poste a base dello sciopero, appaiono nella quasi generalità fondate e quindi meritano, quanto meno parzialmente, di essere accolte;

ritenuto, particolarmente, che sembra giustificata la richiesta di perequazione del trattamento accessorio mediante la rivalutazione monetaria dell'attuale tabella dei tributi speciali allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, al fine di evitare inammissibili e notevoli sperequazioni di trattamento, nell'ambito dello stesso Ministero, tra il per-

sonale delle imposte dirette e quello delle dogane, delle tasse e degli uffici tecnici erariali;

ritenuto che appare parimenti fondata la richiesta di assicurare al procuratore delle imposte dirette un trattamento morale, giuridico ed economico differenziato, in considerazione dell'importanza e della specializzazione delle sue funzioni, così come peraltro riconosciuto da tempo nei Paesi della Comunità europea;

ritenuto che merita positivo apprezzamento anche la richiesta relativa alla corresponsione, a favore degli ispettori compartimentali e dei titolari degli uffici, di una speciale indennità proporzionata alle onerose responsabilità connesse alla carica;

ritenuto che, contestualmente all'approvazione della nuova riforma tributaria, appare opportuno provvedere alla ristrutturazione ed all'ampliamento degli organici dell'Amministrazione delle imposte dirette, al rafforzamento ed al potenziamento degli ispettorati compartimentali ed alla salvaguardia della loro autonomia funzionale e dirigenziale, nonchè ad una migliore regolamentazione dell'avanzamento a ruolo aperto per la carriera esecutiva ed ausiliaria,

si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno ed urgente accogliere, quanto meno parzialmente, le rivendicazioni di carattere economico, morale e normativo legittimamente formulate dal personale delle imposte dirette e comporre lo sciopero di detta categoria, che già si protrae ininterrottamente da quasi due mesi ed ha causato e causa gravissimi danni allo Stato ed ai cittadini. (int. scr. - 3121)

RISPOSTA. — Le questioni cortesemente sottolineate dalla signoria vostra onorevole con l'interrogazione di cui sopra, hanno avuto — com'è noto — soddisfacente avvio a soluzione con l'accordo del 2 aprile corrente, raggiunto tra questo Ministero e le organizzazioni sindacali di categoria.

In detta sede le parti in causa, opportunamente valutando la difficile situazione che si andava delineando nei riguardi delle entrate erariali e locali, nonchè nei confronti

della generalità dei cittadini, hanno infatti concordemente convenuto sulla necessità di ricercare un comune punto d'incontro, la cui determinazione ha reso possibile avviare a concreta soluzione i problemi controversi, di carattere sia economico che normativo.

In definitiva, per via del raggiunto accordo, racchiuso in un documento predisposto dall'Amministrazione e responsabilmente accettato dai rappresentanti del personale finanziario interessato, la vertenza ha potuto essere bonariamente composta, con la conseguente immediata sospensione dello stato di agitazione e la rapida ripresa del lavoro in tutti gli uffici.

Il Ministro delle finanze
PRETI

21 aprile 1970

FRANZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — La stampa ha dato notizia del riparto della somma di lire 400 miliardi, fondo GESCAL, per l'attuazione del programma straordinario per la costruzione di case per i lavoratori: poichè in tale riparto non sono comprese le provincie di Avellino e Benevento, si chiede di conoscere le ragioni di tale esclusione. (int. scr. - 3271)

RISPOSTA. — Si risponde per conto e per delega del Ministro dei lavori pubblici.

Si informa la signoria vostra onorevole che il provvedimento deliberato dal Comitato centrale per il programma GESCAL prevede — a titolo di anticipazione delle disponibilità che ancora affluiranno nel programma decennale — stanziamenti per le provincie che comprendono zone nelle quali più pressante si manifesta il fabbisogno di alloggi, in conseguenza del forte sviluppo industriale ovvero in dipendenza di sovraffollamento particolarmente accentuato dalle migrazioni e dallo spostamento delle forze di lavoro.

Inoltre, il citato provvedimento è pienamente conforme alla norma, di cui all'articolo 15 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che riserva a favore dei territori dell'Italia meridionale ed insulare il 40 per cento dei fondi complessivamente stanziati ed è sta-

to determinato dall'esigenza di far fronte all'eccezionale fabbisogno di abitazioni per lavoratori nelle predette zone attraverso la realizzazione di consistenti interventi unitari per assicurare alloggi tempestivamente agibili e dotati di tutte le attrezzature e dei servizi.

Si informa altresì che è intendimento del Governo affrontare decisamente il problema di un assetto organico dell'edilizia pubblica abitativa, come si evince anche dai noti provvedimenti d'iniziativa governativa attualmente all'esame del Parlamento.

In particolare quello concernente la GESCAL assicura alla Gestione, per un altro triennio, flussi contributivi e rimuove gli ostacoli che si frappongono ad una rapida esecuzione degli interventi, consentendo la formazione di piani di distribuzione dei fondi per tutto il territorio nazionale che completeranno, interessando infine tutte le provincie, la programmazione dell'opera iniziata con la deliberazione sopraindicata.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

24 aprile 1970

GALANTE GARRONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che, in virtù delle norme di legge emanate nel corso degli ultimi decenni (legge 17 aprile 1925, numero 473; legge 15 giugno 1931, n. 889; decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e, da ultimo, legge 5 aprile 1969, n. 119) deve ritenersi fermo ed acquisito il principio, testualmente dettato dall'articolo 1, comma terzo, della legge numero 119 del 1969, secondo cui il titolo conseguito nell'esame di abilitazione posto a conclusione degli studi svolti nell'istituto tecnico (sezione commerciale) abilita di per sè all'esercizio della professione di ragioniere;

premesse ancora che, in virtù delle norme sopra richiamate, non possono non ritenersi abrogate le diverse e più restrittive disposizioni precedentemente dettate dalla legge n. 327 del 1906 (che imponevano l'ob-

bligio del tirocinio di pratica biennale ed il superamento di un esame pratico per ottenere l'iscrizione all'albo e la conseguente abilitazione professionale),

si chiede, tutto ciò premesso, di conoscere in virtù di quali altre disposizioni, se esistono, si persista da parte del suo Ministero nella pretesa di mantenere in vita, ai fini dell'iscrizione all'albo dei ragionieri, il tirocinio biennale e l'esame pratico (adempimenti che, per quanto sopra detto, non sembrano avere oggi alcuna giustificazione). (int. scr. - 2964)

RISPOSTA. — Si fa presente che l'obbligo del tirocinio biennale e del superamento di apposito esame distinto da quello accademico per conseguire l'iscrizione all'albo dei diplomati in ragioneria è previsto dall'ordinamento professionale, che non appare modificato dalla recente legge 5 aprile 1969, n. 119 sul riordinamento degli esami di Stato.

L'articolo 31 n. 5 dell'ordinamento dei ragionieri, dettato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, prevede, infatti, fra i requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo, in aggiunta del diploma, il conseguimento dell'abilitazione allo esercizio professionale secondo le modalità da stabilire con apposita norma da emanarsi « di concerto fra il Ministero della pubblica istruzione e quello di grazia e giustizia ».

Tale norma non può, peraltro, essere identificata nella citata legge n. 119 del 1969 sia perchè in essa manca il prescritto concerto sia per la diversità della materia trattata.

Altro, invero, è l'ambito dell'ordinamento professionale, disciplinato dal ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953 e, anteriormente, dalla legge 15 luglio 1906, n. 327, altro l'ordinamento degli studi e degli esami.

L'articolo 1 della cennata legge n. 119 del 1969, si limita a riprodurre le disposizioni dell'articolo 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica che riconosce al diploma valore abilitante all'impiego e all'esercizio profes-

sionale. L'innovazione nei riguardi dell'ordinamento professionale del 1906, che prescriveva fra i requisiti richiesti per l'ammissione all'albo dei ragionieri anche il superamento di un esame pratico, da svolgersi secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione (regio decreto 9 dicembre 1906, n. 715), è rappresentata appunto da questo riconoscimento.

Ciò non significa, tuttavia, che il diploma abbia carattere immediatamente abilitante perchè la legge del 1906 parlava di « esercizio pubblico della professione » mentre quella del 1931 parla di esercizio professionale in genere, senza distinguere fra attività dipendente, per la quale è sufficiente il semplice titolo di studio, ed attività autonoma. La persistenza dell'obbligo del periodo di pratica, e del successivo esame, è stata ribadita, d'altra parte, dal regio decreto-legge 19 marzo 1934, n. 565, che ha ridotto da due anni a tre mesi tale periodo.

Si aggiunge che la Corte d'appello di Torino, con sentenza 20 giugno 1969 (Giglio-Caldera) ha riaffermato l'obbligo del tirocinio e del superamento dell'apposito esame anche dopo l'emanazione della legge n. 119 del 1969.

Devesi pertanto ritenere che il nuovo ordinamento degli esami di Stato, indipendentemente dalla composizione delle Commissioni esaminatrici, non abbia innovato rispetto alla disciplina precedente sia per quanto riguarda la portata del titolo di studio che per quanto concerne i riflessi di questo sull'ordinamento professionale.

Ad ogni modo l'assetto definitivo della situazione potrà essere dato dall'emanazione della norma prevista dall'articolo 31, n. 5, innanzi citato del vigente ordinamento dei ragionieri. Di tale necessità si è reso interprete il Ministero della pubblica istruzione, cui compete la relativa iniziativa, il quale ha già preso contatto con questa Amministrazione per un preventivo accordo di massima.

Il Ministro di grazia e giustizia

REALE

21 aprile 1970

GUANTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se non intenda adottare i provvedimenti necessari per attuare il terzo impianto industriale legato allo sfruttamento del metano nella valle del Basento e previsto fin dal 1959 dalla « Montecatini » che successivamente vi rinunciò.

L'interrogante desidera inoltre conoscere se, in accoglimento dei voti espressi all'unanimità dal Consiglio comunale di Pisticci, nella seduta del 21 dicembre 1968, si intenda attuare un radicale mutamento degli indirizzi della politica di industrializzazione, collegando la stessa industrializzazione ai problemi dell'agricoltura e della rinascita della montagna, assegnando alle Partecipazioni statali un ruolo primario di guida e non di sostegno dell'industria privata, e in particolare se si intenda, in primo luogo, far sorgere, accanto ai grossi complessi di iniziativa pubblica, piccole e medie aziende, tessuto connettivo di una politica di autentico sviluppo industriale; in secondo luogo, disporre l'organizzazione verticale dell'impianto ANIC « fiocco acrilico » (filato, tessuto, abbigliamento); infine, sviluppare l'industria petrolchimica sfruttando *in loco* il petrolio rinvenuto nella valle del Basento. (int. scr. - 1076)

RISPOSTA. — Si comunica, per quanto riguarda il primo punto dell'interrogazione, che questo Ministero ha recentemente autorizzato l'ANIC, società del gruppo ENI, a realizzare nella Valle del Basento, unitamente alla società « Chatillon » del gruppo Montedison, uno stabilimento di filatura del tipo cotoniero, per la produzione di 3.600 tonnellate annue di filato misto poliestere-modale.

L'impianto, che dovrebbe dare occupazione a lavori ultimati — previsti per la metà del 1971 — a circa 350 unità lavorative, utilizzerebbe materie prime prodotte dalle suddette società. In particolare lo stabilimento ANIC della Valle del Basento — attualmente in via di realizzazione — fornirebbe fibre poliestere, mentre la « Chatillon » fornirebbe fibre modali. L'investimento previsto ammonterà, secondo le stime dell'ENI, a 5.500 milioni di lire.

La prospettata iniziativa, che sarà inserita nell'ambito dell'area industriale della Valle del Basento, con possibilità, pertanto, di utilizzo delle infrastrutture esistenti, darà un notevole impulso al processo di industrializzazione della zona. Essa risponderà, inoltre, alle esigenze di verticalizzazione e di tipizzazione delle produzioni proprie del settore, con conseguenti sensibili vantaggi economici per entrambe le società.

In merito, poi, ai voti espressi dal Consiglio comunale di Pisticci si osserva che, nel quadro dei nuovi orientamenti delle partecipazioni statali, un'importanza crescente stanno assumendo gli interventi concernenti le industrie di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e le connesse attività di distribuzione.

Circa l'auspicata realizzazione di piccole e medie aziende, occorre osservare — in linea di principio — che la politica di intervento delle partecipazioni statali nel Mezzogiorno è caratterizzata essenzialmente dall'attuazione di iniziative di ampie dimensioni, capaci di porre le premesse di un diffuso processo di industrializzazione, grazie agli effetti di stimolo che esse sono suscettibili di avere nello sviluppo delle attività economiche locali.

A proposito dello stabilimento chimico dell'ANIC della Valle del Basento si fa presente che in esso non è prevista la produzione di tessuti. La lavorazione delle fibre acriliche prodotte in tale complesso viene, infatti, eseguita nello stabilimento tessile realizzato dalla Lanerossi a Foggia.

L'organizzazione verticale della produzione, attuata dal gruppo ENI, prevede una suddivisione dei compiti per ciascuna società secondo settori omogenei.

In tale quadro l'ANIC svolge la propria attività nel campo della chimica, la Lanerossi in quello della filatura e tessitura, mentre le società Gagliano confezioni, Lebole Euroconf, Rosabel, consociate della Lanerossi, operano in quello delle confezioni.

Infine, per quanto riguarda l'ultimo punto dell'interrogazione concernente l'utilizzazione degli idrocarburi liquidi rinvenuti dall'AGIP nella Valle del Basento, si rileva che la limitata quantità di greggio estraibile

giornalmente (200-210 tonnellate) dai pozzi eseguiti in tale località, non consente l'impiego del petrolio in attività industriali locali, come richiesto dalla signoria vostra onorevole.

Il Ministro delle partecipazioni statali
PICCOLI

21 aprile 1970

LI VIGNI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se non intenda rivedere la decisione a suo tempo presa di non intervenire per permettere all'azienda CEE-MZ di Copparo (Ferrara) di riprendere e sviluppare la propria attività produttiva.

Infatti, dopo la dichiarazione di fallimento della CEE-MZ, i lavoratori, in sede di esercizio provvisorio, rischiano di perdere da un momento all'altro il posto di lavoro: per di più la pesante presenza di mutui IMI svuota nei fatti il privilegio dei lavoratori per quanto riguarda la percezione delle loro spettanze arretrate. Ciò è particolarmente grave, trattandosi di zona considerata depressa. (int. scr. - 2648)

RISPOSTA. — Non si può che ribadire la posizione più volte assunta da questo Ministero, in base alla quale si è esclusa ogni possibilità di intervento delle partecipazioni statali in favore dell'azienda CEE-MZ.

È da osservare, infatti, che interventi del tipo richiesto sono regolati da apposite norme di legge, che attribuiscono in particolare all'IMI la competenza ad intervenire in casi del genere.

Il Ministro delle partecipazioni statali
PICCOLI

21 aprile 1970

MACCARRONE Antonino. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare per tener fede agli impegni assunti in data 25 ottobre 1968 e per consentire il parziale riutilizzo della tessitura « Marzotto » di Pisa, con l'assorbimento graduale di 500 unità lavorative delle 850 sospese.

Tra gli impegni assunti risulta un finanziamento alle condizioni previste dalla legge n. 614 e la concessione di finanziamenti agevolati per le scuole di riqualificazione professionale sulla legge n. 1470.

Allo stato attuale, per le esplicite dichiarazioni delle imprese che hanno partecipato all'accordo, la pesante situazione che si è determinata a Pisa per la chiusura della « Marzotto » non è stata modificata nemmeno nei limiti insufficienti previsti dall'accordo perchè gli organi governativi non hanno soddisfatto gli impegni assunti. (int. scr. - 2652)

RISPOSTA. — Questo Ministero è già intervenuto con la concessione di finanziamenti, ai sensi della legge n. 1470, a favore dell'Industria tessile pisana e della s.p.a. Forest di Pisa per assicurare la ripresa e la continuità del lavoro dello stabilimento ex Marzotto di Pisa.

Questo Dicastero è inoltre intervenuto presso l'IMI ed ha assicurato altro intervento finanziario sulla legge n. 1470 per favorire la realizzazione del programma di ristrutturazione già iniziato dall'Industria tessile pisana e dalla Forest per consentire la rioccupazione di tutte le maestranze ancora disoccupate.

Tale programma di ristrutturazione è stato convenuto con la piena soddisfazione delle aziende interessate e dei rappresentanti dei lavoratori.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*
GAVA

23 aprile 1970

MAGNO. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritengano di dover richiamare l'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato alla piena osservanza, nella salina di Margherita di Savoia (Foggia), delle disposizioni vigenti in materia di appalti, in modo che siano fatti eseguire da personale alle dipendenze della suddetta Amministrazione:

1) tutti i lavori dati in appalto alla società « La Rapida », dato che i mezzi mecca-

nici impiegati sono tutti di proprietà dell'Amministrazione dei monopoli;

2) buona parte dei lavori dati in appalto all'impresa « Russo », dato che i mezzi meccanici impiegati solo in parte non appartengono all'Amministrazione dei monopoli. (int. scr. - 2945)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La questione ora sollevata dalla signoria vostra ripropone all'esame dei competenti organi di Governo il tema già altre volte affrontato e risolto dall'Amministrazione in occasione di analoghe interrogazioni presentate nel corso della passata legislatura, relativo alla compatibilità o meno degli appalti, stipulati dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la produzione dei sali condizionati presso i propri stabilimenti, con le disposizioni della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192.

È stato già fatto presente in dette sedi, e nessun motivo nuovo viene ora addotto per indurre i Ministeri interessati a discostarsi da un orientamento interpretativo ritenuto in tutto conforme alla richiamata normativa, che nessuno dei servizi affidati dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato alle imprese appaltatrici, cui riferisci la signoria vostra, risulta ricadere nel divieto di cui all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, come peraltro conferma il fatto che tutti gli schemi relativi agli appalti posti in essere dalla stessa Amministrazione hanno riportato la piena approvazione degli Ispettorati del lavoro competenti territorialmente.

In altri termini, poichè la richiamata legge 1369 del 1960 ha introdotto il divieto di affidare in appalto soltanto l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro con impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore, il divieto stesso non appare riferibile alle prestazioni offerte dalle imprese appaltatrici di cui all'interrogazione in riferimento. L'oggetto delle prestazioni è infatti il risultato di un servizio effettuato dalle

ditte appaltatrici con propria organizzazione amministrativa e disciplinare, ed il personale addetto alle macchine ed attrezzature dell'Amministrazione dei Monopoli è organizzato e diretto dalle stesse imprese che non percepiscono un compenso ad orario per detto personale, ma ricevono soltanto un « quid » commisurato al risultato del servizio prestato e pattuito in precedenza.

È pertanto da ritenere che l'opera prestata dalle imprese in questione configuri una forma di appalto consentito dalla su citata legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

Risulta, d'altra parte, che le menzionate aziende osservano il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 gennaio 1969 per il personale dipendente da imprese esercenti in appalto dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato servizi di conduzione e manutenzione degli impianti per i sali condizionati, servizi di manipolazione e di allestimento delle partite di generi di monopolio per le spedizioni e di raccolta del sale nelle saline marittime, servizi di conduzione e manutenzione degli impianti per la rigenerazione del tabacco, ed inoltre che le retribuzioni erogate ai dipendenti dalle citate ditte non sono inferiori a quelle che l'Amministrazione appaltante corrisponde al proprio personale adibito a mansioni corrispondenti.

Il Ministro delle finanze

PRETI

27 aprile 1970

MENCHINELLI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se il Governo intenda intervenire per far rilevare dall'IRI, direttamente o da una delle società metalmeccaniche da esso controllate, l'officina meccanica « Lenzi » di Lucca, i cui proprietari hanno richiesto al Tribunale l'amministrazione controllata, e ciò ad evitare che siano lasciati senza lavoro oltre 200 capi famiglia con un provvedimento di licenziamento che apparirebbe tanto più ingiusto se si tenesse conto che si tratta di mano d'opera qualificata, sul cui lavoro si sono in passato realizzati notevoli profitti,

nonchè delle condizioni precarie in cui si trova l'economia della zona in cui sorge lo stabilimento « Lenzi ». (int. scr. - 3147)

RISPOSTA. — Si risponde anche per il Ministro delle partecipazioni statali.

Sono già noti alla signoria vostra i motivi di carattere finanziario, per i quali le Officine meccaniche Lenzi sono state poste in amministrazione controllata in data 24 gennaio 1970.

Al fine di mettere in grado l'impresa di superare tali difficoltà è stato recentemente concesso all'impresa stessa un finanziamento a tasso agevolato di 150 milioni di lire sui fondi della legge n. 1470.

Ciò ha consentito di porre fine all'amministrazione controllata e dalle notizie assunte risulta che l'attività produttiva si sta normalizzando.

Il problema ha formato oggetto di esame anche da parte del Ministero delle partecipazioni statali, il quale ha precisato, però, che un intervento dell'IRI diretto alla rilevazione dell'impresa predetta, non è attuabile sia perchè l'Istituto è orientato all'organizzazione di complessi di dimensioni maggiori, sia perchè le risorse a disposizione sono già tutte impegnate nella realizzazione dei programmi in corso.

Lo stesso Ministero ha altresì precisato che anche le aziende del Gruppo IRI che operano nel settore della carpenteria metallica hanno incontrato difficoltà e che pertanto non è possibile passare commesse di lavoro alle Officine Lenzi.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*
GAVA

23 aprile 1970

MINNOCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di grave agitazione — sfociato anche recentemente in composte manifestazioni di protesta — di circa 700 abitanti delle contrade Civitella e Vaglie S. Nicola del comune di Monte S. Giovanni Campano, i quali sono sprovvisti di acqua potabile (sebbene esista un serbatoio, costruito fin dal 1958, a poche

centinaia di metri di distanza e che già alimenta le frazioni di Colli e di Anitrella) e lamentano lo stato di completo abbandono in cui viene lasciata la viabilità minore che li serve.

Per conoscere, altresì, quale azione intende svolgere presso l'Amministrazione comunale di Monte S. Giovanni Campano affinché tali problemi del vivere civile vengano rapidamente avviati a soluzione. (int. scr. - 3356)

RISPOSTA. — Le contrade Civitella e Vaglie S. Nicola del comune di Monte San Giovanni Campano, site su di una collina ad est del centro urbano e abitate da circa 50 famiglie, mancano, nella parte alta, completamente di acquedotto e sono attualmente servite da una strada vicinale, larga in media metri 3 e lunga circa 1 chilometro, in pessime condizioni di transitabilità.

A causa di tali carenze, gli abitanti di dette contrade hanno recentemente effettuato una manifestazione di protesta presso la sede municipale, reclamando l'adozione di concreti, urgenti provvedimenti.

Per risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico delle due località, l'amministrazione comunale ha redatto nello scorso anno un progetto — dell'importo di lire 5.025.650 — per la costruzione di un serbatoio di compenso e di condotte di distribuzione, con derivazione dell'acqua dall'adduttrice realizzata dalla Cassa per il Mezzogiorno fra i serbatoi di Colle San Marco e Rave Rosse.

La necessità della costruzione del nuovo serbatoio, che incide sulla spesa prevista per circa lire 2.700.000, è scaturita dal fatto che l'esistente serbatoio di Rave Rosse, a servizio delle frazioni Colli ed Anitrella, si trova a quota inferiore a quella delle contrade Civitella e Vaglie San Nicola, per cui non è possibile la sua utilizzazione per detto scopo.

Il progetto è stato, dall'Ufficio del genio civile di Frosinone, restituito al comune per alcune modifiche ed integrazioni e con l'invito all'amministrazione a munirsi preventivamente del nulla osta della Cassa per poter eseguire la derivazione della condotta adduttrice esistente.

Gli elaborati tecnici sono, perciò, attualmente in corso di revisione da parte del tecnico incaricato dal comune, che è stato sollecitato a provvedervi entro breve tempo, mentre risulta che la Cassa per il Mezzogiorno — dalla quale il comune stesso è in attesa del richiesto nulla osta — ha anche progettato le opere occorrenti per l'approvvigionamento idrico delle due contrade, la cui esecuzione, però, è subordinata ai finanziamenti che in futuro potranno essere predisposti dalla medesima.

Per quanto riguarda la strada a servizio delle due località, denominata Civitella - Vaglie San Nicola - Tesenella, la stessa ha avuto sinora una manutenzione periodica con breccia, a carico del bilancio comunale. I lavori di ampliamento e di sistemazione, trattandosi di una strada vicinale, dovranno essere eseguiti dai proprietari frontisti con il concorso del civico ente, e la relativa spesa è prevista in lire 1.500.000 per il solo allargamento della sede stradale — escluse le opere d'arte e la costruzione di muri di contenimento — semprechè, però, detti proprietari mettano a disposizione le aree occorrenti.

Al fine di adottare, al riguardo, i provvedimenti di propria competenza, l'amministrazione sta raccogliendo le necessarie adesioni dei frontisti alla cessione gratuita dei suoli.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

27 aprile 1970

MURMURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere gli intendimenti del Governo in ordine alla grave agitazione del personale dipendente dall'ENAOI in ordine al sistema praticato per l'elezione dei rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione, nonchè per la sistemazione in ruolo dei dipendenti. (int. scr. - 2874)

RISPOSTA. — Le elezioni del rappresentante del personale in seno al ricostituendo Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani

per il quadriennio 1970-73 si sono svolte presso 125 seggi locali il 12 dicembre 1969, sulla base del regolamento elettorale appositamente predisposto e si sono concluse il 9 gennaio con le votazioni di ballottaggio, richieste dallo stesso corpo elettorale e previste dal precitato regolamento, in quanto nessuno dei candidati aveva riportato il suffragio di almeno la metà più uno dei voti.

Relativamente alla sistemazione in ruolo dei dipendenti dell'Ente in questione, va anzitutto precisato che tale personale è costituito da:

a) personale con rapporto disciplinato dal Regolamento organico approvato con D.I. 4 maggio 1964, e dalla successiva deliberazione di « allineamento » approvata con D.I. 25 giugno 1964;

b) personale salariato con rapporto disciplinato dal Regolamento organico approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 24 maggio 1963;

c) personale didattico con rapporto disciplinato dalla delibera consiliare 27 luglio 1962, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 ottobre 1962 e successive.

L'inquadramento in ruolo del personale di cui alla lettera a) per complessive 796 unità è avvenuto per concorso, sulla base delle norme contenute nel Regolamento organico. I relativi provvedimenti sono stati impugnati solo da 30 concorrenti e le due uniche decisioni su tali ricorsi, a tutt'oggi emesse dal Consiglio di Stato, hanno riconosciuto la piena legittimità delle procedure e dei criteri di massima seguiti.

L'inquadramento del personale salariato è stato espletato, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 56 del Regolamento, da apposita Commissione che dei 168 concorrenti ne ha inquadrati 16 nella prima categoria (salariati permanenti specializzati), 31 nella seconda categoria (salariati permanenti qualificati), 121 nella terza categoria (salariati permanenti comuni).

Al provvedimento di inquadramento è stato dato effetto dal 24 maggio 1963, data di entrata in vigore del Regolamento, e al per-

sonale è stata riconosciuta, come previsto, l'anzianità di servizio maturata nell'ente.

Per quanto infine riguarda il personale didattico, si fa presente che lo stesso, all'atto dell'entrata in vigore della sopracitata normativa, fu classificato da una apposita Commissione e che i rapporti con lo stesso furono perfezionati in base alle risultanze dei lavori di detta Commissione, approvati con deliberazioni del Presidente dell'ente n. 549 del 21 novembre 1962, n. 563 del 29 novembre 1962, n. 16 dell'11 gennaio 1963 e n. 66 del 14 febbraio 1963.

L'ente gestiva allora direttamente Istituti professionali annessi ai propri collegi.

Negli anni 1964 e 1965 presso tutti i collegi dell'ente, fatta eccezione di quello dei « Cavalieri del lavoro » in Roma, sono state istituite scuole coordinate a istituti professionali statali. Il personale didattico è stato assorbito dalle scuole stesse e in conseguenza è venuto a cessare ogni rapporto con l'ente.

Gli unici rapporti ancora in atto, disciplinati dalla richiamata normativa, sono quelli con il personale didattico presso l'Istituto professionale « Cavalieri del lavoro » (9 insegnanti e 6 istruttori) e quelli con il personale didattico, per attività integrative scolastiche presso i collegi di Montecatini, Povo, Formia, Castellaneta, « Bruno Buozzi » e « Silvino e Agostina Giaccone » di Roma, come anche previsto dalle convenzioni con le scuole di Stato interessate (7 insegnanti e 9 istruttori).

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

18 aprile 1970

NALDINI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, in occasione di un incontro fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori ed i rappresentanti dell'AMMI, la direzione centrale dell'Azienda ha ventilato l'ipotesi di una probabile chiusura delle miniere di Gorno e di Oltre il Colle (Bergamo), adducendo a pretesto l'antieconomicità delle stesse.

L'interrogante, preoccupato per le gravissime conseguenze che un tale provvedimento, anche se gradualmente attuato nel tempo, avrebbe per i lavoratori dipendenti (355 unità) e per l'economia delle zone interessate, chiede di sapere se tale dichiarazione corrisponda alle reali intenzioni della direzione centrale dell'AMMI, e — in tale deprecabile ipotesi — quali immediate iniziative il Ministro intenda adottare per scongiurare ogni minaccia di smobilitazione. (int. scr. - 2219)

RISPOSTA. — Nella miniera di Gorno, dove trovano lavoro circa 350 dipendenti, i risultati di gestione registrano, purtroppo, ogni anno, perdite che per il momento sono dell'ordine di mezzo miliardo, ma che sono destinate ad aumentare dopo l'abolizione dei dazi protettivi nel settore del piombo e dello zinco.

Occorre osservare che le gravi difficoltà esistenti traggono origine dalle condizioni oggettive del giacimento minerario, come hanno convenuto anche gli stessi rappresentanti sindacali.

Nonostante tale stato di cose, l'AMMI non ha ritenuto opportuno, per evidenti motivi di carattere sociale, procedere alla chiusura della miniera, preoccupandosi della ristrutturazione della stessa, in modo da limitare al massimo le conseguenze negative sui livelli di occupazione.

Il Ministro delle partecipazioni statali
PICCOLI

21 aprile 1970

NALDINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione venutasi a creare alla ditta SACIC di Mortara che occupa circa 450 dipendenti.

In tale azienda, di fronte alla lotta articolata condotta dai lavoratori per la conquista di rivendicazioni salariali e normative, la direzione ha attuato una parziale serrata adducendo inesistenti motivi tecnici e creando così un'acutizzazione ulteriore della tensione esistente nell'azienda, ed oggi nella città di Mortara.

L'interrogante chiede pertanto quali urgenti misure il Ministro intenda prendere per far sospendere la serrata, in quanto atto antidemocratico ed anticostituzionale, e favorire uno sbocco positivo alle giuste richieste dei lavoratori della SACIC. (int. scr. - 3122)

RISPOSTA. — L'Ufficio del lavoro di Pavia ha comunicato che la vertenza a suo tempo insorta presso la ditta SACIC di Mortara è stata risolta in sede sindacale.

Le parti hanno raggiunto un accordo che prevede:

a) aumento orario di lire 32,50, con decorrenza 1° marzo 1970, non assorbibile in sede di miglioramenti contrattuali futuri;

b) corresponsione di « una tantum » di lire 50.000 *pro capite*.

Con l'accordo in parola, la situazione aziendale è tornata alla normalità.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

24 aprile 1970

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Con riferimento:

all'arresto ed alla condanna, oggi condonata, di due giovani italiani che hanno manifestato a Mosca, nei magazzini « Zum », contro il regime di oppressione della libertà di manifestazione del pensiero;

al severo giudizio, espresso in Italia da tutte le componenti politiche (eccettuato lo schieramento marxista, parlamentare ed extraparlamentare) e dalla pubblica opinione, in merito all'inconcepibile episodio di criminale inciviltà;

all'arresto avvenuto a Milano, cioè nella civilissima Italia, di cinque giovanissimi della « ASAN - Giovane Italia » (di cui uno quattordicenne) che, incatenatisi a Milano, in Piazza San Babila, manifestavano a favore della libertà dei giovani italiani condannati a Mosca;

alla disinvolta applicazione, da parte della polizia giudiziaria, delle norme di cui

alla legge 5 dicembre 1969, n. 932, sulle modifiche al codice di procedura penale, per cui, nel quadro del rispetto dei diritti della difesa e della personalità umana, i giovani sono stati associati alle locali carceri senza « sommario interrogatorio » che avrebbe convinto chiunque delle modalità del fatto, dei motivi ispiratori e qualificanti dell'azione e della valutazione giuridico-penale dell'azione,

l'interrogante chiede di conoscere se ritengano compatibile una ferma protesta per l'inciviltà sovietica, per l'arresto di due giovani per una manifestazione di protesta, con il fatto di arrestare « civilmente » e senza neppure sommario interrogatorio dei giovani che intendevano solo dimostrare, incatenandosi a dei semafori, contro l'arresto e la condanna di Mosca. (int. scr. - 3205)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri ed anche per conto del Ministro dell'interno.

In base alle notizie fornite dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, risulta che il giorno 12 febbraio 1970, in quella città, cinque giovani membri dell'Associazione studentesca « Giovane Italia », intendendo protestare contro l'arresto di due giovani italiani in Mosca, al quale si accenna nella prima parte della interrogazione, si legarono, fra loro, con catene agganciandone i capi con chiusure a scatto a due colonnine semaforiche disposte ai due lati della strada che dal corso Vittorio Emanuele passa per piazza San Babila, arrestando così, tra le vivaci proteste degli automobilisti, il traffico per circa un'ora, fino a quando, cioè, la polizia non fu in grado di recidere gli appigli metallici mediante strumenti.

Tale azione, secondo l'autorità giudiziaria, aveva posto in essere un ostacolo alla libera circolazione su strada, integrando perciò il reato previsto e punito dall'articolo 1 ultimo periodo del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, la cui sussistenza prescinde ovviamente dai motivi dell'azione valutabili esclusivamente in sede di giudizio.

La Procura generale ha altresì riferito che la polizia giudiziaria la quale procedette

all'arresto dei giovani suddetti non provvide in effetti al loro sommario interrogatorio, ma ha aggiunto, che, così agendo, essa si attenne scrupolosamente alle disposizioni contenute nell'articolo 3 capoverso primo della legge 5 dicembre 1969, n. 932, (che ha sostituito l'articolo 225 del codice di procedura penale), il quale demanda esclusivamente l'interrogatorio dell'arrestato al Procuratore della Repubblica dopo la traduzione al carcere; nella specie infatti non ricorrevano le condizioni di cui alla prima parte del medesimo articolo 3 — che prevede il sommario interrogatorio dell'indiziato da parte della polizia giudiziaria — non versandosi nella ipotesi di indiziati di reati, nè di urgenza di raccogliere prove, bensì nella ipotesi di flagranza di reato.

Il Ministro di grazia e giustizia
REALE

21 aprile 1970

PELLICANO'. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intende intervenire per risolvere il grave problema che ha messo in agitazione i maestri della Calabria, e particolarmente quelli di Reggio Calabria e di Cosenza, a causa della mancata applicazione dell'articolo 348 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, che prevede le deroghe all'obbligo della residenza nella sede di servizio per gli insegnanti elementari. Infatti, alla richiesta formulata dagli insegnanti i provveditori o non hanno risposto o hanno respinto le domande di esonero, venendo meno alla legge stessa.

Si fa osservare che l'articolo 12 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, prevede la possibilità della concessione dell'esonero dall'obbligo di residenza: « Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato ».

L'articolo 348 del regio decreto 26 aprile 1928 — regolamento generale sui servizi del-

l'istruzione elementare — recita testualmente: « Il maestro ha l'obbligo di risiedere nel comune o nella frazione o nella borgata dove esercita il magistero. Potrà, con l'autorizzazione del provveditore o del podestà, secondo i casi, fissare la sua dimora in località diversa, purchè posta a breve distanza dalla scuola ed in condizioni di facile comunicazione. La deliberazione del provveditore, che neghi l'autorizzazione, e quella del consiglio scolastico, che approvi la relativa deliberazione del podestà, sono definitive ».

Il trattamento dei suddetti provveditori non solo lede diritti di varia natura, ma particolarmente non dà possibilità ai beneficiari di godere delle quote di aggiunta di famiglia per i conviventi a carico. Il provveditore di Cosenza ha respinto molte domande di esonero dall'obbligo della residenza con le seguenti motivazioni: « Perchè nella sede di servizio esistono abitazioni disponibili »; oppure: « Perchè non è stato allegato alla domanda un certificato del sindaco del comune attestante la mancanza di abitazioni ».

Il provveditore agli studi di Reggio Calabria, negli anni passati, non ha dato una risposta agli interessati, asserendo di avere inviato un quesito sul problema al Ministero della pubblica istruzione, con raccomandata n. 35.008 del 5 marzo 1968 e con sollecito del 30 maggio 1969 (prot. n. 44452), da cui ancora attende risposta. Il provveditore chiedeva al Ministero istruzioni intese a coordinare la regolamentazione prevista dalla circolare ministeriale del 16 settembre 1954, n. 7947/82, con quella che forma oggetto della circolare del Ministero del tesoro del 5 aprile 1950, n. 999/22.

Il rifiuto o le risposte poco conformi alla legge hanno danneggiato molti maestri nei loro diritti. La categoria è ancora in attesa di una chiarificazione e di un'adeguata soluzione del problema.

Per sapere, infine, se intende modificare la legge non solo perchè l'articolo 348 del regio decreto 26 aprile 1928 (regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare) suona offesa alla democrazia, in quanto fascista nello spirito e nella lettera, ma soprattutto perchè la legge stessa non dia adito a

false interpretazioni e a dannosi inconvenienti, anche perchè il concetto di « distanza », oggi, dati i numerosi e celeri mezzi di comunicazione, ha assunto una dimensione, un significato e un valore sostanzialmente diversi da quelli previsti dalla legge del 1928. (int. scr. - 2569)

RISPOSTA. — Si fa presente che il principio dell'obbligo, per l'impiegato, di risiedere nella sede di servizio, è di ordine generale e costituisce uno degli impegni che l'impiegato stesso contrae contemporaneamente all'assunzione del servizio (articolo 348 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e articolo 12 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3).

Tuttavia, il legislatore non ha mancato di affidare al capo dell'Ufficio (nel caso in esame il provveditore agli studi) la facoltà discrezionale di valutare le richieste avanzate dagli interessati che intendano fissare altrove la propria dimora.

Nell'esame di tali richieste non si può non tener conto della particolare funzione svolta dall'insegnante, funzione che non si risolve nella semplice osservanza di un orario di lavoro, ma deve essere riguardata come una continua azione educativa nell'ambiente in cui essa viene svolta e che si estrinseca anche con la partecipazione alle attività parascolastiche.

Ne deriva, pertanto, che la deroga dall'obbligo di residenza può essere concessa nel rispetto del preminente interesse della scuola, in casi in cui la dimora nella sede di servizio è resa materialmente impossibile da obiettive circostanze, come ad esempio la non disponibilità di abitazioni.

In tale senso è stata data risposta al quesito rivolto dal provveditore agli studi di Reggio Calabria.

Il Ministro della pubblica istruzione

MISASI

28 aprile 1970

PICARDO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per conoscere il criterio con cui il comitato centrale della GESCAL ha suddiviso la som-

ma di 400 miliardi di lire, destinata alla costruzione di alloggi popolari, riducendo da 40 a 15 miliardi la quota destinata alla Sicilia, e per di più solo ai centri più evoluti sul piano industriale, lasciando del tutto ignorate le esigenze dei lavoratori delle zone interne, la cui richiesta di alloggi non viene presa in considerazione dagli enti preposti, sia dallo Stato che dalla Regione, a tutela del diritto alla casa, sul cui riconoscimento non è ammissibile alcuna discriminazione regionale. (int. scr. - 3337)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro dei lavori pubblici.

Si informa la signoria vostra che il provvedimento deliberato dal Comitato centrale per il programma GESCAL prevede — a titolo di anticipazione delle disponibilità che ancora affluiranno nel programma decennale — stanziamenti per le province che comprendono zone nelle quali più pressante si manifesta il fabbisogno di alloggi, in conseguenza del forte sviluppo industriale ovvero in dipendenza di sovrappollamento particolarmente accentuato dalle migrazioni e dallo spostamento delle forze di lavoro.

Il citato provvedimento è pienamente conforme alla norma di cui all'articolo 15 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che riserva a favore dei territori dell'Italia meridionale ed insulare il 40 per cento dei fondi complessivamente stanziati ed è stato determinato dall'esigenza di far fronte all'eccezionale fabbisogno di abitazioni per lavoratori nelle predette zone attraverso la realizzazione di consistenti interventi unitari per assicurare alloggi tempestivamente agibili e dotati di tutte le attrezzature e dei servizi.

Si informa altresì che è intendimento del Governo affrontare decisamente il problema di un assetto organico dell'edilizia pubblica abitativa, come si evince anche dai noti provvedimenti già approvati dal Consiglio dei ministri ed attualmente all'esame del Parlamento.

In particolare quello concernente la GESCAL assicura alla Gestione, per un altro triennio, flussi contributivi e rimuove gli ostacoli che si frappongono ad una rapida esecuzione degli interventi, consentendo la

formazione di piani di distribuzione dei fondi per tutto il territorio nazionale che completeranno, interessando infine tutte le provincie, la programmazione dell'opera iniziata con la deliberazione suddetta.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

24 aprile 1970

PIOVANO, BONAZZOLA RUHL Valeria. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che due studenti dell'Università cattolica sono stati espulsi dalla medesima per essersi uniti in matrimonio con rito civile.

Si chiede altresì di conoscere quale atteggiamento intenda assumere il Governo di fronte a questo episodio di coartazione della libertà di coscienza sancita dalla Costituzione per tutti i cittadini. (int. scr. - 2830)

RISPOSTA. — Si precisa, in via preliminare, che gli studenti cui si riferisce l'onorevole senatore interrogante, non sono stati « espulsi », ma invitati a trasferirsi ad altra Università. Tale ultimo provvedimento non ha carattere di sanzione disciplinare ma è misura analoga ed opposta a quella dell'ammissione.

Si fa presente che l'Università Cattolica fu istituita come ente canonico dalla competente congregazione in data 25 dicembre 1920 e fu riconosciuta dallo Stato come Università libera con decreto 2 ottobre 1924, n. 1661.

In base all'articolo 1 del suo Statuto, essa è una Università che si propone di impartire un insegnamento informato ai principi del cattolicesimo e, per mantenersi fedele a tale programma, non ammette a frequentare i suoi corsi tutti coloro che hanno conseguito il necessario titolo di studio, ma solo quanti, attraverso l'attestazione dell'autorità ecclesiastica, provino che la loro condotta si ispira ai principi della religione cattolica.

Analogamente i professori sono scelti fra quanti, avendo vinto un regolare concorso o comunque avendo i titoli necessari all'inse-

gnamento, ottengono il nulla osta dalla Santa Sede (articolo 38 del Concordato del 1929).

Il rifiuto di ammissione di uno studente che non dia i richiesti affidamenti religiosi è atto che l'Università compie in relazione al suo carattere di istituzione cattolica. La Università Cattolica non ha l'obbligo di ammettere quanti lo richiedano, ma può stabilire appositi specifici requisiti di ammissibilità.

Il diritto dei cittadini di essere ammessi alla frequenza delle scuole di ogni ordine e grado esiste solo nei riguardi delle istituzioni scolastiche statali, mentre le istituzioni scolastiche fondate e finanziate dai privati determinano liberamente i soggetti a cui dirigersi e l'orientamento ideologico da dare al proprio insegnamento (articolo 33 della Costituzione).

Lo Stato ha il diritto di controllare che il corpo dei docenti e dei discenti abbia i titoli stabiliti dalla legge e che lo svolgimento dei corsi avvenga nel rispetto delle norme generali. Non sembra sindacabile, invece, la possibilità per l'Università Cattolica di invitare ad allontanarsi gli studenti la cui condotta sia dalle autorità ecclesiastiche considerata non conforme ai principi del cattolicesimo. Tale valutazione ha infatti carattere religioso e va ritenuta lecita, sino a quando non porta a conseguenze rilevanti sul terreno del diritto dello Stato.

Non costituendo l'allontanamento una misura disciplinare, nessuna conseguenza si verifica per lo studente che è colpito da esso e che può continuare i suoi studi presso le Università statali che hanno l'obbligo di ammetterlo alla frequenza.

D'altra parte va tenuto conto che quanti chiedono di frequentare l'Università Cattolica volontariamente si sottopongono alla disciplina spirituale delle autorità ecclesiastiche.

Non sembra, pertanto, che sussistano gli estremi per intervenire nel senso auspicato dall'onorevole senatore interrogante.

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

28 aprile 1970

PREMOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per richiamare la sua attenzione sull'importanza della Convenzione europea in materia di adozione di fanciulli — approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa fin dall'aprile 1967 e a suo tempo firmata dall'Italia — importanza debitamente sottolineata ed illustrata nella relazione che accompagna il testo pubblicato dallo stesso Consiglio d'Europa, e per sapere se, essendo la materia di diretta competenza del suo Dicastero, non intenda adoperarsi, come sarebbe sommamente opportuno, perchè siano accelerate, anche da parte dell'Italia, le procedure che dovranno condurre quanto prima possibile alla ratifica e al deposito di detta Convenzione, secondo quanto è stato già fatto dalla maggior parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa. (int. scr. - 3261)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione, si intende richiamare l'attenzione di questo Ministero sull'importanza della Convenzione europea relativa all'adozione dei minori, aperta alla firma a Strasburgo dal 24 aprile 1967, e si chiede di sapere se questo Ministero voglia adoperarsi perchè siano accelerate, anche da parte dell'Italia, le procedure di ratifica e di esecuzione della Convenzione medesima.

Premesso, in linea generale, che compete al Ministero degli affari esteri l'iniziativa nella procedura di ratifica ed esecuzione delle Convenzioni internazionali, anche per le materie che, secondo le ripartizioni di diritto interno, spetterebbero alla competenza esclusiva o prevalente di altri Dicasteri, si assicura che l'importanza della richiamata Convenzione è ben presente all'attenzione di questo Ministero, il quale, a mezzo di propri rappresentanti, ha partecipato attivamente a Strasburgo alla sua elaborazione e formulazione, predisponendo, inoltre, la relazione che accompagna lo schema di disegno di legge, concernente la ratifica e l'esecuzione di detta Convenzione e trasmettendolo al predetto Ministero degli affari esteri alla data del 19 novembre 1969. Si rileva in proposito che la relazione allo schema di disegno di legge mette nella massima evidenza l'interesse del Governo italiano a perseguire un

sollecito espletamento della procedura di ratifica e di esecuzione.

Il Ministro di grazia e giustizia

REALE

21 aprile 1970

PREMOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 583, relativa alla soppressione della discriminazione ingiusta ed alla protezione contro di essa, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di gennaio 1970 — su proposta della Commissione giuridica (*Doc. 2703*) — ed in particolare per sapere se intenda chiedere al suo collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e di dare istruzioni in tal senso al suo rappresentante permanente in detto Comitato.

L'interrogante chiede, altresì, attraverso quali iniziative, in sede italiana, il Ministro interrogato intenda venire incontro alle richieste formulate in detta Raccomandazione. (int. scr. - 3283)

RISPOSTA. — Il Ministero di grazia e giustizia non ha mancato di prestare la sua attiva collaborazione in sede di elaborazione dello schema di disegno di legge per la ratifica della Convenzione internazionale sulla eliminazione in tutte le forme di discriminazione razziale, materia alla quale si riferisce la Raccomandazione n. 583, citata nella interrogazione. Si aggiunge che tale schema dovrebbe essere portato, al più presto, all'esame del Consiglio dei ministri.

Questo Ministero ha, inoltre, più volte comunicato al competente Dicastero degli affari esteri di esser pronto a collaborare a tutte le ulteriori iniziative che si rendessero utili o necessarie al riguardo in sede internazionale.

Per quanto concerne il campo interno è opportuno, poi, far presente, restando in argomento, che nel disegno di legge per la riforma del codice penale, attualmente all'esame del Parlamento (atto n. 351 del Senato)

sono state introdotte disposizioni che puniscono sia chi attui arbitrarie discriminazioni basate sulla distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali (articolo 294-bis del progetto), sia chi vilipende una collettività per motivi religiosi, etnici o razziali (articolo 294-ter); come, pure, nel nuovo proposto testo dell'articolo 415 si punisce, tra l'altro, chiunque istighi all'odio contro singoli o collettività sulla base di distinzioni di razza o di differenza di religione, di nazionalità o di origine.

Questo Ministero, pertanto, per quanto di sua competenza, ritiene di aver portato e si riserva di portare ancora in avvenire, qualora le circostanze lo richiedessero, la massima attenzione sul segnalato problema.

Il Ministro di grazia e giustizia
REALE

21 aprile 1970

PREMOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere la sua opinione e quella del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 580, relativa all'Istituto internazionale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di gennaio 1970 — su proposta della Commissione giuridica (Doc. 2673) — ed in particolare per sapere se intenda invitare il suo collega del Ministero degli affari esteri ad assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea ed a dare istruzioni in tal senso al suo rappresentante permanente in detto Comitato. (int. scr. - 3286)

RISPOSTA. — La Raccomandazione n. 580, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di gennaio 1970, alla quale l'interrogazione si riferisce, mira ad imprimere maggiore impulso alla attività dell'Istituto internazionale dei diritti dell'uomo, di recente creazione, raccomandando, a tal fine, al Comitato dei ministri di rivolgere agli Stati membri l'invito ad erogare dei contributi finanziari a favore del predetto Istituto, come testimonianza

dell'appoggio e dell'apprezzamento del Consiglio d'Europa.

Al riguardo si osserva, preliminarmente, che la richiamata Raccomandazione dell'Assemblea consultiva non è rivolta direttamente agli Stati membri, ma ad un organo del Consiglio d'Europa, il Comitato dei ministri, cui spetta decidere se far proprio l'invito espresso nella Raccomandazione medesima e proporre, in conseguenza, ai singoli Governi l'adozione delle misure con essa suggerite dall'Assemblea.

Sino a quando il predetto Comitato dei ministri non si sia pronunciato in merito, il Governo italiano non è in grado di conoscere le determinazioni. Cosicché non sarebbe possibile — come viene richiesto nell'interrogazione — anticipare, sin d'ora, l'atteggiamento che verrà assunto dal rappresentante italiano in seno al Comitato dei ministri, sia per ragioni di principio, sia perchè tale atteggiamento potrebbe essere soggetto a mutamenti in relazione ai lavori del Comitato stesso.

Ciò precisato e venendo al merito della interrogazione, si fa presente che la creazione dell'Istituto internazionale dei diritti dell'uomo, con sede in Strasburgo, è dovuta ad un'iniziativa del Premio Nobel per la pace 1968, René Cassin, giudice ed ex Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, e che l'Istituto si propone di svolgere, in posizione autonoma dagli Stati membri e dagli altri organismi internazionali, un'attività di coordinamento, ricerca e documentazione nel settore dei diritti fondamentali della persona umana.

Circa la eventuale erogazione di contributi finanziari da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa a favore del cennato Istituto, questo Ministero, benchè la questione esuli dall'ambito della sua specifica competenza, non può non rilevare che sarebbe auspicabile un'iniziativa da parte dell'Italia — il cui ordinamento è fra i più avanzati nell'assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo — nel senso suggerito dalla Raccomandazione.

Il Ministro di grazia e giustizia
REALE

21 aprile 1970

PREMOLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per richiamare la loro attenzione sull'importanza della Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o messe in libertà sotto condizione — approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e firmata dall'Italia sin dal giugno 1965 — importanza debitamente sottolineata ed illustrata nella relazione che accompagna il testo pubblicato dallo stesso Consiglio d'Europa, e per sapere se, essendo la materia di diretta competenza dei loro Dicasteri, non intendano adoperarsi, come sarebbe sommamente opportuno, perchè siano accelerate, anche da parte dell'Italia, le procedure che dovranno condurre quanto prima possibile alla ratifica di detta Convenzione ed al deposito di essa. (int. scr. - 3409)

RISPOSTA. — Si fa presente che questo Ministero, pienamente consapevole della importanza della Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o messe in libertà sotto condizione, ha già comunicato al Ministero degli affari esteri, cui compete ogni iniziativa al riguardo, la propria adesione all'ulteriore corso dello schema di disegno di legge di ratifica della Convenzione medesima.

Il Ministro di grazia e giustizia

REALE

21 aprile 1970

RICCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali decisioni intende prendere con riferimento al problema delle tariffe di acquisto dei tabacchi secchi allo stato sciolto da valere per il triennio 1970-1972.

Infatti, l'Amministrazione dei monopoli, a mezzo dei propri rappresentanti nella commissione tecnica di cui all'articolo 5 della legge 21 aprile 1961, n. 342, ha dimostrato di non voler tenere nessun conto degli effettivi e documentati aumenti verificatisi nei costi di produzione tra il 1966 ed il maggio 1969. È sufficiente riferirsi ai dati della statistica ufficiale per confermare la veridicità di tale asserzione.

Tali aumenti corrispondono al 25,1 per cento per quanto attiene la manodopera e al 5 per cento, come media ponderata, per quanto concerne i materiali ed i mezzi di produzione.

Si fa rilevare, inoltre, che, se i ricavi per i tabacchicoltori non fossero adeguati ai costi, elevando le nuove tariffe ai livelli espressi dalle organizzazioni dei produttori in sede di commissione tecnica, la produzione si contrarrebbe annualmente, come si sta verificando da alcuni anni a questa parte, e continuerebbe con preoccupante dinamismo anche durante il 1969.

Non va, da ultimo, dimenticato che, se i prezzi medi del prodotto non fossero inizialmente stabiliti equamente e basati sull'equilibrio tra i ricavi ed i costi di produzione — tenuto conto che tali prezzi sarebbero presi a base dalla Comunità economica europea per la determinazione dei prezzi comunitari e quindi delle quote d'integrazione del FEOGA — la tabacchicoltura italiana riceverebbe un danno incalcolabile e permanente, con conseguenti problemi economici e sociali in regioni notoriamente depresse nelle quali la tabacchicoltura rappresenta un cardine fondamentale della già misera economia aziendale.

Quanto sopra detto, si chiede di conoscere quale tempestiva azione il Ministro intende svolgere affinché il consiglio di amministrazione dei monopoli non approvi le tariffe proposte dall'Amministrazione stessa, ma le elevi ai livelli proposti dalle organizzazioni dei tabacchicoltori, onde evitare gravissimi danni alla tabacchicoltura nazionale e negative ripercussioni di ordine sociale nelle regioni interessate.

Si chiede, inoltre, di conoscere se non si intenda introdurre la revisione annuale delle tariffe nell'arco del triennio 1970-72, in funzione dei rilevanti aumenti del costo della manodopera e degli altri mezzi tecnici che già si stanno verificando. (int. scr. - 2445)

RISPOSTA. — La questione della determinazione delle tariffe per l'acquisto dei tabacchi greggi di produzione nazionale per il triennio 1970-72 cortesemente sottolineata dalla signoria vostra è da considerarsi or-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

3 MAGGIO 1970

mai superata dai recenti accordi comunitari sul tabacco, che prevedono l'entrata in vigore del regolamento per l'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.

Tale regolamento è valido fin dalla campagna 1970 e prevede un regime di premi e di interventi che fanno riferimento a prezzi stabiliti dagli organi comunitari, rendendo inoperanti altri sistemi tariffari come quello finora adottato in Italia, connesso con il regime di licenza di concessione, incompatibile con il regolamento stesso.

Il Ministro delle finanze
PRETI

27 aprile 1970

RIGHETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali alcuni uffici di dogana, come quelli di Milano, Firenze, Napoli e Bologna, applicano valori diversi ai nuovi *flippers*, e addirittura di irrisoria entità, tenuto conto del noto alto valore che dette macchine, che vengono da anni importate dall'estero, hanno sul mercato italiano.

Per sapere altresì:

se non ritenga utile e necessario disporre una accurata indagine presso tutte le dogane per rilevare i diversi valori che sono stati applicati ai *flippers* importati;

se non ritenga necessario disporre l'applicazione di un valore unico per tutte le dogane, onde impedire ogni eventuale possibile evasione del dazio e dell'IGE;

se non ritenga opportuno disporre il riesame di tutte le importazioni di *flippers* dall'estero nonchè la scrupolosa applicazione delle disposizioni sui dazi doganali, onde troncane, anche in questa materia, le evasioni sopra indicate. (int. scr. - 2696)

RISPOSTA. — Ad istruttoria conclusa, si è ora in grado di sciogliere la riserva a suo tempo espressa in merito alla interrogazione di cui sopra.

Dalle esperite indagini è risultato che le operazioni relative alle importazioni di *flippers* od altri « giuochi meccanici » vengono

sempre sottoposte ad accurato esame da parte delle competenti dogane.

Per quanto attiene, in particolare, ai valori imponibili, pur in mancanza di fonti ufficiali di informazione, gli anzidetti uffici non hanno mai trascurato, infatti, di chiedere ed acquisire notizie utili e di riferirsi a tutti i possibili mezzi per accertare se i valori dichiarati risultassero veritieri.

È stato peraltro rilevato che gran parte delle importazioni di cui trattasi riguardano articoli usati; circostanza, questa, di evidente importanza ai fini della determinazione del valore imponibile.

D'altra parte, è necessario anche considerare che l'applicazione dei diritti dovuti all'importazione dei *flippers* sulla base di un valore unico per tutte le dogane sarebbe incompatibile con le vigenti disposizioni che disciplinano la materia del valore imponibile, agli effetti doganali, e, in particolare, con il regolamento comunitario n. 803 del 27 giugno 1968.

E ciò non senza osservare che la ricordata soluzione verrebbe in definitiva a concretarsi nella predisposizione di apposite tabelle le quali, a prescindere da ogni considerazione circa le difficoltà che certamente si incontrerebbero per la loro elaborazione, data anche la varietà dei tipi di apparecchi in commercio, trasformerebbero sostanzialmente in anomali dazi specifici i dazi *ad valorem*, così rischiando di essere in qualsiasi momento impugnate dai contribuenti interessati.

Il Ministro delle finanze
PRETI

27 aprile 1970

ROMANO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che l'IRI ha rilevato negli anni scorsi il personale e le attrezzature della ditta MECON, con sede in Nocera Inferiore;

che la predetta azienda, qualche mese prima della conclusione dell'operazione di cessione, aveva trasferito, fraudolentemente, a Cava de' Tirreni circa cento operaie, le quali, pertanto, non furono assorbite dalla nuova azienda IRI;

che recentemente, dopo successive trasformazioni della ragione sociale, le operaie occupate in Cava de' Tirreni rischiano di essere licenziate o trasferite in aziende di comodo,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga doveroso intervenire per l'assunzione diretta delle predette lavoratrici da parte dell'IRI nello stabilimento MECON di Nocera Inferiore. (int. scr. - 2981)

RISPOSTA. — La ME.CON — « Meridionale Confezioni s.p.a. » — iniziò nel 1965 la produzione di confezioni di abbigliamento, prendendo in affitto lo stabilimento di Nocera Inferiore, costruito ad iniziativa della società « Manifatture confezioni meridionali », quest'ultima a prevalente partecipazione statale.

A seguito dei rilevanti deficit di gestione, alla fine del 1967 la ME.CON — nella quale la Società partecipazioni azionarie dell'IRI, aveva una partecipazione non maggioritaria — fu posta in liquidazione. Le « Manifatture confezioni meridionali » allora, nell'intento di limitare i gravi riflessi che sarebbero derivati dal licenziamento delle maestranze, assunsero direttamente la gestione del suddetto stabilimento, assicurando così continuità di lavoro a 438 operaie già dipendenti dalla azienda.

Il rimanente personale della stessa ME.CON, prima della messa in liquidazione della società, era stato assunto, nel rispetto delle vigenti norme in materia di passaggio di personale da azienda ad azienda, presso una ditta privata di confezioni nella zona di Salerno.

Il Ministro delle partecipazioni statali

PICCOLI

21 aprile 1970

ROSSI DORIA. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere:

se corrisponde al vero l'incresciosa situazione in cui versa il comune di Montemarano (Avellino), di fatto privo di medico condotto, essendo l'attuale titolare, dottor Mon-

giello Ruggiero, nominato medico condotto interino dal Consiglio comunale sin dal lontano 1962, residente nel comune di Paternopoli (distante oltre 25 chilometri), dove esercita la libera professione, tra l'altro con incarico di provvedere a 800 assicurati di quel comune;

se corrisponde al vero il fatto che il protrarsi per ben otto anni di tale abnorme situazione, che tanto danno ha arrecato alla popolazione di Montemarano (oltre 4.000 abitanti, tra i quali molti iscritti nell'elenco dei poveri), malgrado i numerosi reclami al prefetto, coincide con l'interesse del sindaco in funzione, medico egli stesso, ovviamente avvantaggiato dalla mancanza di un medico sul posto;

come e quando si intenda porre rimedio a detta intollerabile situazione, che ha privato di ogni assistenza medica cittadini che vi avevano diritto o li ha obbligati a sottostare al pagamento di servizi che erano loro dovuti, essendo le prestazioni del titolare, malgrado egli percepisca regolare stipendio, saltuarie e difformi dagli obblighi da lui contratti. (int. scr. - 3221)

RISPOSTA. — Si premette che il posto di medico condotto nel comune di Montemarano è vacante fin dall'anno 1962 a seguito della morte del titolare. L'amministrazione comunale, in attesa dell'espletamento del concorso per la copertura del posto, con deliberazione della giunta municipale n. 57 dell'8 agosto 1962, ratificata poi dal Consiglio comunale, nominava medico condotto interino il dottor Giuseppe Orciuoli, il quale rassegnava le dimissioni dall'incarico il 31 dicembre 1964.

A seguito di ciò, nel mese di marzo 1965 il Consiglio comunale procedeva alla nomina di altro medico condotto interino nella persona del dottor Sciscio Antonio; il servizio espletato da quest'ultimo dava luogo a qualche lamentela, perchè il sanitario, non residente a Montemarano, assicurava l'assistenza soltanto per alcune ore giornaliere. La Prefettura di Avellino, in relazione a tanto, invitava il comune a disciplinare il servizio quanto meno con la fissazione di un orario giornaliero da rendere noto al pub-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

3 MAGGIO 1970

blico ed il sindaco, con nota n. 1232 del 14 maggio 1966, dava assicurazione circa il regolare funzionamento del servizio medesimo.

Intanto, in data 1° settembre 1966 anche il dottor Sciscio Antonio rinunciava all'incarico e l'amministrazione comunale, con atto di giunta n. 54 del 20 ottobre 1966, nominava altro interino nella persona del dottor Mongiello Ruggiero. Anche il servizio prestato da tale ultimo medico dava luogo a lamentele, perchè il medesimo era residente in Paternopoli e, quindi, poteva recarsi solo per poche ore giornaliere nel comune di Montemarano. La Prefettura, anche in relazione a tale disservizio, invitava ancora il sindaco a voler intervenire perchè il sanitario fissasse la propria residenza in Montemarano.

Successivamente la Giunta municipale, con deliberazione n. 21 del 9 aprile 1967, procedeva a nominare medico condotto il dottor Spinazzola Giuseppe che era risultato vincitore del relativo concorso. Senonchè il dottor Spinazzola rassegnava le dimissioni dall'incarico a far data dal 1° settembre 1967 ed il comune di Montemarano si trovava nella necessità di procedere nuovamente alla nomina di un interino. A tal fine, poichè la nomina del dottor Orciuoli Giuseppe, disposta con atto della Giunta n. 69 del 20 ottobre 1967, non veniva ratificata dal Consiglio comunale, con delibera della stessa Giunta n. 72 del 22 novembre 1967, procedeva nuovamente alla nomina a medico condotto interino del dottor Mongiello Ruggiero. In relazione a tale incarico, tenuto conto anche delle riserve espresse in merito dall'ufficio del medico provinciale a causa delle lamentele da parte della popolazione per il precedente periodo di interinato (20 ottobre 1966-9 aprile 1967), veniva rappresentato all'amministrazione comunale che solo ove non fosse possibile affidare l'incarico di medico condotto interino ad altro sanitario residente nel comune, potesse nominarsi il dottor Mongiello obbligandolo, peraltro, a risiedere sul posto.

Il sindaco di Montemarano, con nota del 31 maggio 1968, ribadito che il servizio di interinato del dottor Mongiello non aveva

dato adito a lamentele, comunicava che la nuova nomina dello stesso dottor Mongiello si era resa necessaria stante la impossibilità di affidare l'incarico ad altro medico residente nel comune. Tale nomina è stata, intanto, ratificata con atto consiliare n. 1 del 1° febbraio 1970.

Da accertamenti esperiti è emerso che, attualmente, il dottor Mongiello, che risiede anagraficamente a Paternopoli, ove conserva anche la sua dimora, si reca in Montemarano anche più volte al giorno e che nello stesso comune di Montemarano ha un recapito, col quale è collegato in modo da essere reperibile in caso di ogni eventuale bisogno e poter così prestare — in qualsiasi momento — la sua opera a favore degli abitanti della condotta.

Il medico provinciale ha informato, intanto, che con decreto n. 1967 del 27 febbraio 1970 è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1967 e che, al più presto, sarà espletato il concorso per la definitiva copertura del posto.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

27 aprile 1970

TOMASSINI, PREZIOSI, NALDINI, MENCHINELLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere, in relazione alle indagini in corso per il delitto Lavorini, quali sono state le ragioni per le quali, nel carcere di Pisa, non è stata assicurata un'adeguata vigilanza nella custodia del Meciani, per cui questo ha avuto la possibilità di tagliare un lenzuolo e di impiccarsi, vigilanza che si rendeva maggiormente necessaria data la personalità del Meciani e le condizioni fisio-psichiche in cui si trovava, essendo stato ricoverato in clinica per esaurimento nervoso ed avendo tentato il suicidio nel corso di uno dei tanti ed estenuanti interrogatori, e, inoltre, data l'importanza che avrebbero potuto avere, per gli ulteriori sviluppi delle indagini, le sue dichiarazioni. (int. scr. - 3151)

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Ministro dell'interno per ragioni di competenza.

Riguardo alle indagini per l'omicidio in persona del giovane Ermanno Lavorini, cui si accenna nella prima parte della interrogazione, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze ha informato che la istruzione formale contro Marco Baldisseri ed altri, imputati del delitto di omicidio volontario in danno del predetto Lavorini, è tuttora in corso davanti al giudice istruttore del Tribunale di Pisa. L'istruttoria mira ad accertare la verità, ancora incerta, sia in ordine alle modalità ed al luogo di esecuzione del delitto, sia per quanto concerne il movente e perciò l'istruttore insiste negli interrogatori degli imputati, nel confronto tra gli stessi e nell'esame di altri testimoni. Secondo la Procura generale è però prevedibile che la chiusura della istruttoria medesima non sia lontana, pur non potendosi escludere che in base all'esito di taluni degli accertamenti che si stanno svolgendo, il giudice istruttore di Pisa dichiari la propria incompetenza per territorio e disponga la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria di Lucca, nel qual caso si aprirebbe presso quel Tribunale una ulteriore fase istruttoria.

In ordine alle circostanze della morte di Adolfo Meciani, coinvolto nel procedimento, argomento questo che costituisce il tema principale della interrogazione, si comunica, qui di seguito, quanto è stato accertato al riguardo dalla inchiesta amministrativa.

Il Meciani era proprietario di uno stabilimento di bagni nel comune di Viareggio ed il suo nome attirò l'attenzione della cronaca e della pubblica opinione quando le indagini per la morte del giovane Ermanno Lavorini (scomparso dalla propria abitazione il 31 gennaio 1969 ed il cui cadavere fu ritrovato il 9 marzo successivo semisepolto nella sabbia, in una spiaggia sita in località isolata di Marina di Vecchiano), si orientarono verso lo stesso Meciani al fine di accertare eventuali sue responsabilità, assieme a quelle di altre persone, in rapporto alla scomparsa ed alla successiva morte del predetto Lavorini. Il Meciani fu fermato una prima

volta e, poi, rilasciato. Il 2 maggio 1969 fu fermato nuovamente, associato al carcere giudiziario di Pisa e sottoposto, nello stesso giorno, alla regolamentare visita medica. Il sanitario non rilevò nulla di particolare, come risulta dal registro modello 99 detenuti. Lo stesso Meciani non fu, come si afferma nella interrogazione, sottoposto ad interrogatori estenuanti, ma alla normale e necessaria indagine istruttoria intesa ad aclarare la parte da lui avuta nei fatti che avevano portato alla morte del Lavorini. Il preteso primo tentativo di suicidio di cui si riferisce nella interrogazione costituì, come fa presente l'autorità giudiziaria, un « atto impossibile » per la assoluta inidoneità dell'oggetto usato (tagliacarte privo di forza di penetrazione); non fu invero riscontrato alcun segno lesivo sulla superficie corporea del soggetto; si trattò quindi di un gesto fatto per impressionare il magistrato che doveva interrogarlo. Al momento del fatto invero il Meciani si trovava nell'ufficio del contabile, sotto la sorveglianza dei carabinieri, in attesa di essere interrogato dal giudice istruttore.

Il vero tentativo di suicidio, conclusosi a distanza di molti giorni con la morte del Meciani avvenuta il 24 giugno 1969, si verificò invece l'8 maggio 1969, proprio il giorno in cui scadevano i termini di fermo (eseguito il 2 maggio 1969 come si è detto). Il Meciani, per esigenze di giustizia, era stato ristretto in una delle celle del reparto isolamento e sottoposto « a grande sorveglianza »; in detta cella egli rimase sino al momento in cui, dopo il tentativo di suicidio, fu accompagnato con un'autoambulanza all'ospedale S. Chiara di Pisa. Durante la permanenza in carcere egli non fu sottoposto ad alcuna violenza nè molestato da altri detenuti, con i quali non venne mai a contatto neppure durante le ore di passeggio. Il detenuto occupò la cella n. 16 del reparto di isolamento che è chiusa da una porta di legno provvista di un piccolo foro circolare (spioncino) che consente all'agente di servizio di osservare l'interno. L'8 maggio detto, altri cinque detenuti, in altrettante celle, erano sottoposti allo stesso regime di isolamento ed al reparto era addet-

to un agente, Tucci Angelo, il quale percorrendo ininterrottamente il corridoio del reparto medesimo su cui le celle davano, doveva sorvegliare con particolare cura i 6 detenuti, tra cui il Meciani, sottoposti al regime di sorveglianza. Il Tucci montò di guardia quel giorno alle ore 12,30 ed il fatto avvenne alle 13.

Risulta che la guardia aveva già più volte osservato attraverso lo spioncino l'interno della cella del Meciani, senza che nulla di sospetto gli fosse dato scorgere. Il Meciani, anzi, aveva poco prima ricevuto un certo quantitativo di frutta, consegnatagli dallo agente addetto al servizio del « sopravvitto », Faccenda Giovanni. Risulta anche che il Tucci aveva scorto il Meciani, verso le ore 13, seduto sul letto intento a fumare una sigaretta. Dopo non più di un minuto o mezzo o due, osservando nuovamente la cella attraverso lo spioncino, egli si rendeva conto, con raccapriccio, che il detenuto penzolava dalla grata, col collo legato ad una striscia di lenzuolo, la cui estremità era assicurata alle sbarre ad un'altezza di m. 2,65 dal pavimento.

Dato immediatamente l'allarme, egli apriva la porta della cella e salito su un ripiano in ferro, infisso nel muro, che funge da sedile, recideva il cappio con un coltello, adagiando il detenuto esanime sul letto e praticandogli le prime cure (respirazione artificiale e massaggio al cuore), con l'aiuto anche di un collega subito accorso. Pochi minuti dopo sopraggiungevano il medico dottor Chiaverini ed un agente infermiere. Il sanitario, mentre l'infermiere seguiva a praticare al Meciani la respirazione artificiale, gli iniettava per via ipodermica dei cardiotonici (adrenalina e lobellina); veniva pure somministrato ossigeno, in attesa dell'apprestamento dell'autoambulanza per il trasporto all'ospedale. Le cure *in loco* proseguivano con l'intervento di un altro sanitario, il dottor Cannelli, il quale accompagnò poi il detenuto in ospedale — dove questi giunse alle 13,35 — seguitando, durante il percorso, a somministrargli ossigeno fino a quando constatò che la respirazione spontanea era ripresa.

Dagli accertamenti medici emerse che, dato lo stato in cui fu trovato il Meciani

dai sanitari, egli non poté restare sospeso al cappio per uno spazio di tempo superiore ai due minuti, due minuti e mezzo. Probabilmente lo stato di impiccagione si protrasse per periodo di tempo anche minore.

È da considerare che l'operazione di laceramento della striscia di lenzuolo che fu utilizzata dal Meciani, striscia la cui lunghezza coincide con la lunghezza del lenzuolo stesso e larga cm. 40, non richiede un lungo spazio di tempo per la sua effettuazione e può comunque essere portata a compimento al riparo delle coperte, in guisa da sfuggire a qualsiasi controllo della custodia.

Se, poi, com'è verosimile, il Meciani aveva già da qualche tempo divisato di suicidarsi predisponendo la striscia di lenzuolo, pochi secondi gli furono sufficienti per annodare l'estremità alla grata della cella, dato che, sottostante ad essa, si trova un piccolo ripiano in ferro che consente di raggiungere facilmente le sbarre. Il Meciani certamente salì sul detto ripiano e, dopo essersi annodata l'altra estremità della striscia attorno al collo, scostò i piedi trovandosi a penzolare nel vuoto.

È quindi pienamente possibile che, se il detenuto ebbe ad iniziare la legatura della striscia alla grata subito dopo l'ispezione dell'agente attraverso lo spioncino, questi non abbia avuto modo di accorgersi di nulla, se non quando, pochi minuti dopo — due o tre al massimo — ultimato il giro di tutte le celle del reparto, ritornò nuovamente alla cella del Meciani.

Si è ritenuto, pertanto, in sede di inchiesta amministrativa, che non possano configurarsi elementi di responsabilità a carico dell'agente Tucci, sotto il profilo di una qualsiasi negligenza nell'espletamento del servizio. Non vi è, infatti, sempre secondo i risultati dell'inchiesta, alcuna prova che egli non abbia ininterrottamente compiuto il giro delle varie celle di reparto, osservando con particolare attenzione, ad ogni giro, le sei celle dei detenuti sottoposti a « grande sorveglianza », tra cui quella del Meciani: anzi, la prontezza del suo intervento è valsa a scongiurare un immediato evento letale poichè, senza di esso, la morte sarebbe certamente seguita nello spazio di pochi minuti o di pochi secondi.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

3 MAGGIO 1970

Alle stesse conclusioni, dopo le indagini del caso, è pervenuta la Procura della Repubblica di Pisa nel procedimento instaurato per la morte del Meciani. Tali indagini si sono invero concluse con la richiesta al giudice istruttore di archiviazione degli atti, a norma dell'articolo 74 del codice di procedura penale, non avendo la Procura stessa ritenuta la sussistenza di responsabilità al riguardo.

Circa l'ultima parte della interrogazione, l'autorità giudiziaria fa presente che la sopravvenuta morte del Meciani — il cui atroce destino non può non destare un senso di umano compatimento — non ha nè arrestato nè ostacolato il proseguimento della più accurata istruttoria diretta ad accertare la verità e ad individuare eventuali altre responsabilità nel grave fatto che tanta commozione e sdegno ha provocato nell'opinione pubblica.

Il Ministro di grazia e giustizia
REALE

21 aprile 1970

VERONESI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Con riferimento all'interrogazione con richiesta di risposta scritta numero 3084 ed alla risposta ricevuta, si chiede specifica risposta in ordine al secondo capoverso ed altresì se e quale sia stato il giudizio dei competenti organi sul convegno svoltosi in Venezia il 25 gennaio 1970, presieduto dal procuratore generale della Corte d'appello di Venezia. (int. scr. - 3456)

RISPOSTA. — Con riferimento alla specifica richiesta formulata nell'interrogazione si precisa che dalle informazioni assunte in merito al convegno svoltosi in Venezia il 25 gennaio 1970 è risultato quanto segue:

a) il convegno è stato organizzato dalla corrente di « Magistratura democratica » dell'Associazione nazionale magistrati e dalla rivista « Cronache forensi »;

b) il convegno ha dibattuto i problemi dell'Amministrazione della giustizia, nonché le esigenze di riforma della legislazione penale;

c) hanno partecipato al convegno, oltre ad un rappresentante del Consiglio superiore della magistratura, magistrati, avvocati ed esponenti politici.

Avuto riguardo a tali risultanze, il convegno anzidetto non può che inquadrarsi nelle iniziative degli operatori della giustizia di dibattere ed approfondire, anche con la partecipazione di laici, i temi della riforma dell'ordinamento giudiziario e della legislazione penale.

Il Ministro di grazia e giustizia
REALE

23 aprile 1970

VERONESI, ARENA, PALUMBO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere il *quantum* annuale di spesa pubblica (Stato ed Enti locali), sia per sovvenzioni dirette che per aiuti indiretti, a favore del teatro ed il numero annuale degli spettatori paganti a partire dal 1963 ad oggi. (int. scr. - 3017)

RISPOSTA. — Durante il 1969 questo Ministero ha erogato contributi per un importo di lire 2.231.000.000 in favore del teatro di prosa; quelli erogati nello stesso periodo dagli Enti locali, e riguardano soltanto i teatri stabili, ammontano a lire 855.000.000.

Quanto alla seconda parte dell'interrogazione, si fa presente che il numero degli spettatori paganti a fare inizio dal 1963, è il seguente per ogni anno, come risulta dall'annuario statistico della SIAE per il 1968:

| | Teatro di prosa | Teatro dialettale |
|------|-----------------|-------------------|
| 1963 | 2.583.018 | 222.451 |
| 1964 | 2.748.157 | 283.142 |
| 1965 | 3.366.482 | 340.636 |
| 1966 | 3.668.215 | 186.233 |
| 1967 | 3.542.337 | 214.221 |
| 1968 | 3.753.173 | 278.131. |

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
LUPIS

22 aprile 1970

VERONESI, BERGAMASCO, FINIZZI, PALUMBO, ARENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere se risponda a verità che i membri di un collegio giudicante in Pisa siano stati, recentemente, fatti oggetto di pesanti oltraggi nel corso della lettura del dispositivo della sentenza, quali « vigliacchi, assassini e fascisti », e di ingiuriose intimidazioni, così gravi da impedire ai componenti del collegio stesso di rientrare nelle proprie abitazioni e da rendere necessaria la protezione della forza pubblica, e, in caso positivo, se e quali iniziative siano state prese dai rappresentanti delle forze dell'ordine presenti a carico di coloro che si sono resi colpevoli di tali gravi reati, ed in ogni modo se il Governo intenda o meno esercitare ogni suo dovere-potere per evitare che minoranze faziose ed antidemocratiche possano esercitare pressioni sulla Magistratura, spingendosi fino allo oltraggio, al vilipendio ed alla violenza. (int. scr. - 3190)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri ed anche per conto del Ministro dell'interno, informando che, secondo le notizie pervenute dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, la notte del 4 febbraio 1970, durante la lettura del dispositivo della sentenza pronunciata nei confronti di Galbiati Pietro ed altri, imputati dei disordini e delle violenze verificatisi in quella città nella notte dal 28 al 29 ottobre 1969, persone facenti parte del pubblico che assisteva al dibattimento profferirono all'indirizzo del collegio giudicante le seguenti espressioni oltraggiose: « vigliacchi, assassini, fascisti » battendo, nello stesso tempo, i piedi sul pavimento ed alzando il braccio sinistro a pugno chiuso in segno di protesta. Ciò non impediva al Presidente del collegio di terminare la lettura del dispositivo; nè si verificarono tentativi di violenza nei confronti dei magistrati componenti il collegio medesimo, da parte di coloro che pronunziarono le frasi oltraggiose e, quindi, confusi tra il restante pubblico, si allontanarono dall'aula di udienza.

L'Ufficio di procura ha altresì comunicato che, nonostante le accurate indagini svolte dal Comando la compagnia dei carabinieri in collaborazione con la squadra politica della Questura di Pisa, gli autori dell'oltraggio non sono stati identificati. Evidentemente l'identificazione immediata non fu possibile a causa della folla che gremiva l'aula di udienza al momento del fatto tra la quale erano frammischiati e mimetizzati i disturbatori.

Allo stato l'autorità giudiziaria procede a carico di ignoti per oltraggio a magistrati in udienza (articoli 112 n. 1 e 343, primo e terzo comma del codice penale) e il procuratore della Repubblica ha trasmesso gli atti alla Suprema corte di cassazione per la rimessione del procedimento penale ad altro ufficio giudiziario, a norma dell'articolo 60 del codice di procedura penale.

Circa l'ultima parte dell'interrogazione, questo Ministero, mentre esprime, a nome del Governo, la più sentita deplorazione nei riguardi dell'inconcepibile e disgustoso episodio, la cui divulgazione non potrà certo, in nessun caso, distogliere la Magistratura dall'osservanza dei propri doveri, fa presente che era pressochè impossibile, nella specie, intuire e, quindi, prevenire l'improvviso manifestarsi della oltraggiosa protesta.

Il Ministro di grazia e giustizia

REALE

21 aprile 1970

VERONESI, BONALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere se risponde a verità, come pubblicato dalla stampa, che nel corso di un dibattito tenuto a Parma mercoledì 4 febbraio 1970, su iniziativa dell'Associazione giuristi democratici, il dottor Mario Daniele, consigliere di Corte d'appello e presidente di una sezione istruttoria del Tribunale di Milano, avrebbe fra l'altro dichiarato che « i reati commessi durante le agitazioni sindacali sono reati politici che non dovrebbero essere giudicati dall'autorità giudiziaria ordinaria; che chi commette un reato nel corso di una

agitazione sindacale non deve andare in galera; che chi ha riportato danni nel corso o a causa di agitazioni sindacali deve essere risarcito dallo Stato perchè la colpa delle agitazioni sindacali è dello Stato ». (int. scr. - 3192)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri ed anche per conto del Ministro dell'interno.

L'interrogazione si riferisce a talune frasi che sarebbero contenute nel discorso introduttivo del dottor Mario Daniele, consigliere della Corte d'appello di Milano, nel dibattito svoltosi il 4 febbraio scorso all'Università di Parma, sul tema « Magistratura e repressione », su iniziativa della sezione parmense dell'Associazione italiana giuristi democratici.

Dalle informazioni pervenute dal Presidente della Corte d'appello di Milano e dall'esame del testo del discorso, dal quale non risulta che il dottor Daniele si sia discostato, emerge che il discorso medesimo non contiene le particolari enunciazioni riferite nell'interrogazione, ma solo la formulazione di proposte avanzate come ipotesi di studio nel quadro di una diversa impostazione, sul piano politico e legislativo, di alcuni fenomeni sociali, come le lotte sindacali.

Si aggiunge che lo stesso dottor Daniele ha voluto precisare gli esatti concetti esposti inviando una lettera al direttore della « Gazzetta di Parma » che nell'articolo, cui l'interrogazione fa riferimento, aveva riportato talune sue espressioni in modo inesatto o del tutto deformato.

In tale lettera, fra l'altro, il Daniele contesta di aver detto che « chi commette un reato nel corso di un'agitazione sindacale, non deve andare in galera », chiarendo di aver soltanto affermato che vi è una enorme differenza tra i reati compiuti da delinquenti comuni ed i fatti penalmente rilevanti che possono essere posti in essere da chi partecipa a manifestazioni sindacali. Il magistrato predetto ha poi escluso nel modo più assoluto di aver affermato che i reati sindacali, o più generalmente politici, debbano essere sottratti all'autorità giudiziaria ordinaria per essere affidati a giudici od or-

ganismi speciali (oltretutto vietati dalla Costituzione), ma che ha, al contrario, sostenuto che, a parte l'abrogazione di norme penali contrastanti con la Costituzione, una proposta degna di studio, non esente, peraltro, da possibili inconvenienti, sarebbe quella di subordinare la perseguibilità dei reati compiuti in occasione di manifestazioni sindacali, all'autorizzazione a procedere da parte del Parlamento.

Infine, circa l'accento ai danni sofferti in occasione di agitazioni sindacali, il dottor Daniele ha soltanto espresso l'opinione che il danneggiato dovrebbe avere sempre diritto all'effettivo e non teorico risarcimento e che, in ultima via, potrebbe essere lo Stato, tenuto a corrispondergli quanto dovuto.

Il Ministro di grazia e giustizia
REALE

21 aprile 1970

VIGNOLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quale intervento abbia esercitato e quali iniziative intenda assumere l'Ispettorato del lavoro di Alessandria nei confronti delle direzioni dei magazzini « Standa » e « Rinascenza-Upim » di Alessandria per garantire la giusta applicazione dell'articolo 54 del contratto collettivo nazionale di lavoro, in rapporto al riposo settimanale.

Risulta infatti che le direzioni aziendali dei due supermercati hanno decurtato il congedo extra-festivo contrattuale nella settimana dal 13 al 18 ottobre 1969 per tutti i dipendenti che hanno scioperato nella giornata del 15 ottobre 1969.

L'interrogante chiede di conoscere l'esito dell'intervento dopo l'avvenuto accertamento dei fatti da parte dell'Ispettorato di competenza. (int. scr. - 2793)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che, dagli accertamenti effettuati dal competente Ispettorato del lavoro, è risultato che allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria per il giorno 15 ottobre 1969 hanno partecipato due dei 31 lavoratori dipendenti della filiale di

Alessandria della Rinascente-Upim e dodici dei 123 lavoratori alle dipendenze della società Magazzini Standa.

Dei 14 lavoratori che hanno aderito allo sciopero, 5 avevano fruito il 14 ottobre 1969 del congedo extra-festivo di cui all'articolo 54 del contratto collettivo nazionale di lavoro, 2 non ne avevano diritto a causa di assenza per malattia contratta nella settimana e 1 non è risultato titolare del diritto al congedo di cui trattasi in quanto apprendista.

La decurtazione del congedo extra-festivo contrattuale, segnalata dalla signoria vostra onorevole, ha riguardato, pertanto, i rimanenti sei lavoratori, di cui due alle dipendenze della Rinascente-Upim e quattro dei Magazzini Standa.

All'Ispettorato del lavoro, al quale non è consentito svolgere un intervento coercitivo stante la natura privatistica della norma contrattuale, le direzioni delle ditte suddette hanno eccepito che l'assenza dal lavoro per causa di sciopero rientrerebbe, per analogia, nei casi previsti dal terzo comma del surrichiamato articolo 54 del contratto collettivo di lavoro che prevede la decadenza del diritto al godimento del congedo extra-festivo nella settimana in cui si verificano assenze per ferie, malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, chiamata e richiamo alle armi, congedo matrimoniale, sospensione dal servizio e irrogazione di sanzioni disciplinari.

La direzione della società Magazzini Standa ha fatto presente di avere tuttavia investito della questione la Commissione paritetica nazionale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 144 del contratto collettivo di lavoro e di essere quindi in attesa della relativa decisione.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

24 aprile 1970

VIGNOLO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quale intervento urgente intendono esercitare nei confronti

dell'albergo « Nuove Terme » della s.p.a. « Terme demaniali » di Acqui Terme, in provincia di Alessandria, la cui direzione ha proceduto, in modo arbitrario e fuori di ogni norma di legge e contrattuale, alla sospensione di tutto il personale dipendente (circa 20 unità) da oltre un mese, senza nessuna garanzia di ripresa del lavoro, senza cassa integrazione e senza comunicazione scritta atta a garantire tempi e modalità per la ripresa del lavoro.

Tenuto conto che detto personale, altamente qualificato, rappresenta l'unica forza che ha retto al grave decadimento dell'attività ricettiva degli alberghi termali della città, l'interrogante chiede di conoscere:

1) quali garanzie di lavoro vengono assicurate a tutti i lavoratori dipendenti dall'albergo « Nuove Terme » e quando il personale sarà richiamato in servizio;

2) quale trattamento economico è riservato al personale dipendente dell'albergo per il periodo di sospensione del lavoro;

3) il programma di investimenti previsti per il rinnovamento e lo sviluppo dell'attività alberghiera delle Terme di Acqui Terme ed i tempi previsti per la realizzazione;

4) le iniziative ed il coordinamento che il Ministero delle partecipazioni statali e la direzione delle Terme demaniali intendono intraprendere, di concerto con gli Enti locali, per l'elaborazione di un preciso programma di sviluppo dell'attività turistica ed alberghiera della città di Acqui Terme e della sua zona, basato sullo sviluppo delle terme demaniali. (int. scr. - 3182)

RISPOSTA. — La chiusura dell'albergo Nuove Terme di Acqui per un periodo di due mesi si è resa necessaria in conseguenza dello svolgimento di importanti lavori di revisione e di manutenzione, riguardanti sia le attrezzature alberghiere sia l'annesso reparto di cure.

Secondo quanto riconosciuto dall'Ispettorato provinciale del lavoro, durante l'intero periodo di chiusura sono state pienamente rispettate tutte le norme legali e precontrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'albergo. Questi ultimi

sono stati comunque ripresi in forza il 15 febbraio del corrente anno.

Per quanto riguarda, poi, l'auspicato sviluppo dell'attività alberghiera della città di Acqui, si fa presente, a proposito degli alberghi delle Terme di Acqui s.p.a. che, in aggiunta ai 188 milioni già spesi in opere di miglioramento dalla data di costituzione della società, è previsto un ulteriore investimento di 100 milioni per l'ammodernamento del grande albergo Nuove Terme e dell'albergo Regina.

Va aggiunto, infine, che l'EAGAT ha constatato, nell'ottobre 1969, attraverso studi geominerari, prospezioni geofisiche e fori geognostici, la termalità del sottosuolo di Acqui Terme e Visone e ha previsto la possibilità di reperire nuove sorgenti di acqua termale. A seguito di ciò l'ente ha inoltrato al Comitato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord e al Ministero dei lavori pubblici domanda affinché, in sede di predisposizione dei programmi esecutivi di cui agli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1966, n. 614, siano considerate le opere necessarie per aumentare l'attuale disponibilità di acqua termale, il cui sfruttamento ha ormai raggiunto la quota massima.

La nuova disponibilità di acqua servirà da incentivo per la costruzione di nuovi alberghi da parte di privati con conseguente notevole vantaggio economico dell'attività terziaria di Acqui Terme e della sua zona.

Il Ministro delle partecipazioni statali

PICCOLI

21 aprile 1970

VIGNOLO, ADAMOLI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — In relazione al grave fatto di provocazione perpetrato dalla direzione dello stabilimento « Delta » di Serravalle Scrivia (Alessandria) nei confronti dei 750 dipendenti con il licenziamento in tronco di un membro della commissione interna il giorno 14 novembre 1969, a seguito di una normale azione di sciopero articolato che vede impegnata tutta la categoria dei

lavoratori metalmeccanici, si chiede di conoscere quale intervento urgente si intende esercitare, da parte dei rispettivi Ministeri, nei confronti della direzione dell'azienda pubblica in oggetto, per ripristinare la legalità, fare revocare l'arbitrario licenziamento e creare le condizioni perchè torni la normalità nell'azienda.

Occorre ricordare che, di fronte alla provocazione della direzione dello stabilimento, i lavoratori di tutte le aziende del gruppo scesero in sciopero unitariamente ed a tutt'oggi i 750 dipendenti dello stabilimento di Serravalle Scrivia hanno deciso di effettuare un'ora di sciopero al giorno fin tanto che non sarà revocato il licenziamento del membro della Commissione interna, ed i partiti della DC - PSI - PCI - PSIUP, con un pubblico manifesto alla cittadinanza hanno severamente condannato la provocazione e chiesto la revoca dell'arbitrario licenziamento.

Appare sempre più evidente come, con la subordinazione della direzione pubblica del « Delta » al capitale privato del monopolio SMI nello stabilimento di Serravalle Scrivia, si sia dato inizio ad una sistematica azione di repressione, spostando personale operaio, trasferendo impiegati ed impostando provocazioni nell'intento di colpire ed intimidire i lavoratori e le loro organizzazioni sindacali e di commissione interna all'interno dell'azienda.

Non più di 15 giorni fa infatti un'altra provocazione grave era stata perpetrata dalla direzione del « Delta » di Serravalle Scrivia, quando, a seguito di un'altra azione di sciopero delle maestranze, la direzione aveva abbandonato lo stabilimento e solo due giorni dopo, a seguito dell'intervento del prefetto e dell'ufficio provinciale del lavoro, nonché della fermezza e compattezza dei lavoratori, questa fu costretta a ritornare in azienda ed a riprendere l'attività produttiva.

Gli interroganti chiedono pertanto ai Ministri in indirizzo:

1) di fare revocare l'arbitrario ed ingiustificato licenziamento del membro della commissione interna;

2) di conoscere la percentuale di capitale pubblico nel pacchetto azionario del « Delta » al fine di sapere se l'azienda è a direzione pubblica o privata;

3) di conoscere quali provvedimenti si intendono adottare da parte della Finmeccanica nei confronti dei rappresentanti del capitale pubblico nel gruppo « Delta », per le azioni di oppressione anti-operaia di cui si rendono responsabili. (int. scr. - 2717)

RISPOSTA. — Si comunica che il signor Livio Cosso ha inviato alla società « Delta » una lettera di dimissioni con la quale ha rilasciato quietanza liberatoria alla società medesima per ciò che concerneva ogni sua spettanza. Contemporaneamente il Cosso ha

rinunciato al procedimento pendente innanzi al collegio di conciliazione ed arbitrato convocato, a norma dell'accordo interconfederale del 18 aprile 1966, per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni interne.

Si fa inoltre presente che la società finanziaria meccanica, Finmeccanica, e la SMI hanno partecipazione paritetica nella « Delta » e che la combinazione con la società privata è stata effettuata per consentire una definitiva, valida sistemazione dell'azienda.

Il Ministro delle partecipazioni statali

PICCOLI

21 aprile 1970